



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 221

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 28 maggio 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* (\*)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 12

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 22

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 24

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 27

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 27

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)* . . . . . » 30

*Plenaria* . . . . . » 30

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)* . . . . . » 47

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 48

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)* . . . . . » 54

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 221° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 maggio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	55
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i> . . . . .	»	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i> . . . . .	»	57
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	62
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	67
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	72
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	73

### Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	88
--	-------------	----

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	90

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	91
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	92

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	93
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	94

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	95
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	96

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	97
---------------------------	---	----

Per la semplificazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 98

---

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee  
parlamentari internazionali** . . . . . *Pag.* 101

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI  
NN. 15 E 16*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria****155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Regione Lombardia, Roberto Maroni, Presidente, accompagnato da Luca Dainotti, Dirigente dell'Unità organizzativa riforme istituzionali e riordino degli enti territoriali della Presidenza; per Confindustria, Gaetano Maccaferri, Vice Presidente per le Politiche regionali e semplificazione, accompagnato da Antonio Matonti, Direttore Affari legislativi, Rocco Cifarelli, Direzione Affari legislativi, Giuseppe Urbano, Direzione Affari legislativi, Francesca Francario, Direzione Relazioni esterne, Chiara Papaduli, Direzione Relazioni esterne; per l'ANCI, Piero Fassino, Presidente, accompagnato da Veronica Nicotra, Segretario Generale; il professor Antonio D'Aloja, il professor Pier Luigi Portaluri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (n. COM (2014) 163 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 65)

Il relatore **MARAN (SCpI)** illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione per regolare l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri che intendano

viaggiare in più Paesi dell'area Schengen senza fermarsi per più di novanta giorni in nessuno di essi.

Nel quadro della cooperazione intergovernativa Schengen, sono state stabilite norme dettagliate in merito all'ingresso dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione europea e al loro soggiorno per una durata massima di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi, ulteriormente sviluppate e consolidate a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Per periodi superiori ai 90 giorni, i cittadini di Paesi terzi devono ottenere lo *status* di residenti in uno degli Stati membri e richiedere un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Tuttavia, dopo l'ampliamento dell'*acquis* di Schengen a 26 Paesi, si è resa necessaria l'introduzione di un'autorizzazione che consenta una permanenza in tale area per più di tre mesi.

L'obiettivo della proposta è dunque quello di colmare tale vuoto legislativo in via definitiva, attraverso l'istituzione di un nuovo tipo di visto per un soggiorno previsto in due o più Stati membri, che duri più di 90 giorni ma non più di un anno, con possibilità di proroga fino a 2 anni, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 in uno stesso Stato membro. Sono altresì stabilite le procedure di domanda e le condizioni di rilascio di tali visti di circolazione.

Segnala, infine, che il Ministero degli affari esteri ha espresso una valutazione positiva della proposta.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

La PRESIDENTE informa che non sono pervenute osservazioni, entro il termine stabilito, da parte della Commissione affari esteri e della Commissione politiche dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (n. COM (2014) 164 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 66)

Il relatore MARAN (*SCpI*) illustra la proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rifondere e modificare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti.

Tale proposta è corredata da una valutazione d'impatto che, nel dare conto degli esiti della consultazione delle parti interessate, ha individuato due principali aree problematiche nell'applicazione del codice: la lun-

ghezza, i costi e la gravosità delle procedure per il rilascio dei visti e la insufficiente copertura geografica dei trattamenti delle domande di visto. Per ovviare a tali difficoltà, si propone di prevedere il progressivo rilascio di visti per ingressi multipli, con validità maggiore, ai viaggiatori abituali registrati nel sistema di registrazione dei visti. Si prevede anche di introdurre il concetto generale di «Centro Visti Schengen», che fornirebbe una definizione più flessibile e realistica rispetto a determinate forme di cooperazione consolare, nonché quello di rappresentanza obbligatoria, secondo il quale, se lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto non è né presente né rappresentato in un dato Paese terzo, qualsiasi altro Stato membro presente in tale Paese sarebbe obbligato a trattare le domande di visto per suo conto. Inoltre, la Commissione sulla valutazione dell'attuazione del codice dei visti ha suggerito una serie di altre modifiche, principalmente di carattere tecnico, che sono recepite nella proposta di regolamento.

Ricorda che eventuali modifiche alla proposta in esame avrebbero conseguenze sulla concomitante proposta di regolamento che istituisce un visto di circolazione (COM (2014) 163). Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione a garantire le necessarie sinergie tra le due proposte durante il negoziato, tenendo altresì in conto la possibilità di fonderle in un'unica proposta di rifusione.

Segnala, infine, che il Ministero degli affari esteri ha espresso una valutazione positiva della proposta.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

La PRESIDENTE informa che non sono pervenute osservazioni, entro il termine stabilito, da parte della Commissione affari esteri e della Commissione politiche dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.



*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di esperti, di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e di Confindustria**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Per la Regione Lombardia, interviene il presidente Roberto MARONI.

Prende la parola il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) per porre un quesito, a cui risponde il presidente MARONI.

Intervengono, quindi, i professori Antonio D'ALOIA e Pier Luigi PORTALURI.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) formula osservazioni e pone alcuni quesiti, a cui rispondono il professor D'ALOIA e il professor PORTALURI.

La PRESIDENTE dà la parola, in rappresentanza della Confindustria, al vice presidente per le politiche regionali e la semplificazione Gaetano MACCAFERRI.

Svolge quindi un intervento, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, il presidente Piero FASSINO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 163  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 65)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la  
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 164  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 66)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la  
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

si pronuncia in senso favorevole.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria****113<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BUCCARELLA**

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1<sup>o</sup> aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto**

(Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNÀ (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale introduce nel codice penale una nuova fattispecie di delitto associativo finalizzato al traffico di organi destinati al trapianto.

Si tratta dell'articolo 601-*bis* che recando la rubrica dianzi citata, punisce la condotta di chi fa parte di associazioni il cui fine è proprio il traffico, la vendita o la donazione illecita di organi destinati al trapianto. La sola partecipazione è punita con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000. In seguito alla lettura della fattispecie penale così formulata, la relatrice osserva che si potrebbe dubitare sull'opportunità di punire le formazioni associative coinvolte nella cessione di organi nel solo caso in cui questi siano destinati al trapianto. In effetti, il disvalore sociale delle condotte di tali compagini criminose non diminuisce se il traffico è destinato a finalità diverse da quelle del trapianto.

Ciò premesso in linea generale, precisa che il secondo comma dell'articolo 601-*bis* stabilisce un irrigidimento sanzionatorio verso i promotori e i soggetti che assumono ruoli di vertice nella descritta associazione. Il terzo comma si occupa invece di incriminare gli organizzatori e i pro-

motori dei viaggi finalizzati alle attività descritte nel primo comma. Al riguardo, precisa che l'elemento finalistico del dolo specifico associativo potrebbe essere anche sostituito da una più generica ricomprensione di tali attività criminose nei viaggi propagandati o organizzati.

Il quarto comma del nuovo articolo del codice penale, infine, delinea una autonoma forma di incriminazione per chi diffonde, anche mediante via telematica, annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto. Anche per questa fattispecie vale il rilievo di metodo svolto in precedenza.

Si sofferma quindi sull'articolo 2 del disegno di legge, che reca modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti. Le norme dell'articolo 22 della legge citata vengono modificate aumentando la portata sanzionatoria che l'ordinamento connette a verificarsi delle condotte illecite ivi previste. Al riguardo, sollecita una più ampia riflessione sul generale rapporto tra la norma codicistica che si vorrebbe introdurre con l'articolo 1 e le disposizioni recate dalla legge speciale del 1999 sulla quale si agisce in modo da irrigidire le conseguenze di diritto penale sostanziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUMIA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, adottato quale testo base dalla Commissione affari costituzionali, il quale introduce disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione. Nel riferire sui profili di più immediato rilievo per la Commissione, concernenti direttamente o di riflesso l'amministrazione della giustizia e il sistema della tutela giurisdizionale, si sofferma dapprima sulle funzioni elettive demandate al Parlamento in seduta comune. In proposito segnala che la riduzione del numero dei senatori, fa sì che l'apporto della Camera alta all'elezione dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, venga anch'essa a mutare. Un terzo dei giudici costituzionali verrebbe ad essere eletto in maniera ripartita dalle due Assemblee e non più dal Parlamento in seduta comune: due giudici sarebbero eletti direttamente dal Senato delle autonomie, così introducendo una sorta di riserva di provenienza elettiva dalla Camera di raccordo con le autonomie. La giurisdizione costituzionale, pertanto, verrebbe ad essere ancor più specia-

lizzata e divenendo una proiezione di un'assemblea politica a forte connotazione specifica e non più duplicativa o replicativa rispetto all'altra. Con particolare riguardo alla giurisdizione sui conflitti tra poteri dello Stato, tra Regioni e tra Stato e Regioni, sembra si tratti di una soluzione da tenere in attenta considerazione.

Quanto alla rappresentanza non togata in seno al Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dell'ordine giudiziario, la scelta del legislatore della revisione è diversa. Infatti, non apportandosi modifiche al vigente articolo 104 della Costituzione, sembra che i laici del Consiglio siano eletti ancora dal Parlamento in seduta comune. Da un lato, questa opzione si spiega giacché le funzioni di garanzia del Consiglio superiore della magistratura sono tali da far sì che non possa, né debba, trovarvi spazio una rappresentanza selezionata e specifica del Senato. D'altro lato, si può rilevare che la consistente riduzione del numero dei senatori fa sì che questi incidano in modo particolarmente ridotto rispetto al raggiungimento dei *quorum* di elezione, dato che il numero dei deputati, complessivamente, non sarebbe oggetto di modifica. Questo rilievo di ordine generale, peraltro vale anche per le altre funzioni del Parlamento in seduta comune e, segnatamente, per l'elezione del Capo dello Stato e per la sua messa in stato di accusa.

Rileva, quindi, che in materia di diritti di libertà e di garanzie procedurali e processuali, il campo di protezione è presidiato dalle riserve di legge e di giurisdizione. Ricorda, tra gli altri, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 32 e 41 della Costituzione, in cui le garanzie dei diritti, in larga parte, sono delineate come interdipendenti con la forma di Stato e di Governo. Tale circostanza induce a ritenere che, se non altro a livello di metodo collaborativo, il parere della Commissione giustizia possa dar conto del fatto che la riforma del bicameralismo è una revisione che incide sull'effettività delle garanzie dei diritti di libertà, nonché, in particolare, sulla loro dimensione giurisdizionale. A livello esemplificativo, sottolinea come la riserva di giurisdizione in materia di arresti e di altre misure limitative della libertà personale dipenda anche dalle previsioni sui casi e modi previsti dalla legge in cui esse sono ammesse. Il tema diviene così quello delle garanzie del procedimento legislativo. Per questo occorre che il bicameralismo differenziato che va delineandosi in base ai nuovi articoli 70, 72 e 117 della Costituzione, offra garanzie sufficienti e anzi, al limite, consenta di raggiungere punti di equilibrio persino più maturi ed efficienti di quelli attuali.

Si sofferma, infine, su altri due punti di particolare rilievo: il primo concerne il riparto di competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che viene riscritto apportando consistenti modificazioni rispetto all'impianto vigente. La rilevante novità della soppressione della competenza ripartita dovrebbe fare chiarezza in ambiti che, nei trascorsi tredici anni, hanno creato non lievi problemi interpretativi. Segnala e con particolare riguardo, ancora una volta, alle competenze della Commissione giustizia, la disciplina e la materia giuslavoristica che, in forza dell'articolo 26 del disegno di legge costituzionale, troverebbe una sua siste-

mazione coerente in seno alla potestà legislativa statale. Del pari, ricorda le norme generali sul procedimento amministrativo e la materia del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Naturalmente, rimane di competenza esclusiva la disciplina dell'ordinamento civile e quindi dei rapporti tra privati, nonché, come ovvio, la definizione delle norme processual-civilistiche, arbitrato incluso.

Da ultimo si sofferma sul sistema delle relazioni con l'ordinamento europeo. La riforma del bicameralismo, da questo punto di vista, merita di essere valutata nell'ottica del rafforzamento della collaborazione a livello normativo con il sistema di giustizia e affari interni dell'Unione. La convergenza del sistema italiano sui piani di accordo nell'ambito dell'Unione europea implica la necessità di dotarsi, alla luce del nuovo bicameralismo differenziato, di istituti di raccordo e collaborazione nuovi ed efficienti che inverino la vocazione europeista del nuovo Senato, rinsaldandone altresì la funzione e la capacità di raccordo con gli enti territoriali. È qui, nell'ottica di rilanciare la giustizia di prossimità, che il Senato delle autonomie deve poter disporre di strumenti di indirizzo e verifica delle politiche pubbliche anche e soprattutto in un ambito, quello dell'amministrazione della giustizia, in cui la potestà normativa statale torna a non soffrire più di zone grigie. Diviene allora decisivo che il Senato delle autonomie sia posto nella condizione di presidiare l'attuazione delle discipline di riordino della geografia giudiziaria, la lotta alle criminalità attraverso un'ottica e uno sguardo di sensibilità e prossimità alle esigenze territoriali più marcate, nonché la valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche di gestione della marginalità, in modo che essa non ricada impropriamente nelle logiche di repressione o in indebite estensioni degli apparati punitivi e sanzionatori.

Il correlatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva, in primo luogo, come non risulti comprensibile la *ratio* che giustifica l'elezione riservata di due giudici costituzionali al Senato, mentre restano attribuiti al Parlamento in seduta comune l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura, l'elezione del Presidente della Repubblica e la sua messa in stato d'accusa.

Si sofferma poi sulla modifica del settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione. L'intervento modificativo che si sostanzia nella sostituzione della parola «senatore» con la parola «deputato», comporta che il Senato delle autonomie sceglie anche una parte dei cittadini da inserire nell'elenco per l'estrazione dei sedici membri che compongono, con i giudici ordinari della Corte, il collegio giudicante nei giudizi d'accusa. In proposito rileva quindi come il numero dei cittadini che dovrà individuare il Senato debba, pertanto, essere rapportato alla percentuale corrispondente alla scelta di due giudici ordinari su cinque, proprio tenuto conto del disposto del settimo comma dell'articolo 135 non modificato.

Con riguardo alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, sottolinea come essa dovrebbe essere estesa anche alle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea, le leggi che disciplinano il *referendum* popolare, nonché, certamente, le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Segnala poi come, nella composizione del Senato delle Autonomie, la prevista rappresentanza paritaria per Regione, senza ponderazione in base alla popolazione regionale, incida sull'effettiva rappresentatività dell'organo, delle popolazioni regionali e delle istituzioni territoriali.

La configurazione del Senato quale organo elettivo di secondo grado determina un'ulteriore ragione di crisi del rapporto cittadini-istituzioni e svisciva non solo il ruolo dello stesso Senato, ma anche le funzioni rivestite dagli enti locali.

Le funzioni di legislazione esercitata collettivamente con la Camera dei deputati e quelle, per così dire, di proposta rafforzata che comportano la necessità di una maggioranza assoluta della Camera dei deputati per disattenderle, implicano una composizione che, ancorché basata sull'individuazione regionale dei senatori, garantisca, pur sempre, la indicata rappresentatività.

In proposito, osserva come possa essere presa in considerazione un sistema di elezione dei senatori, in ciascuna regione, in ragione di uno ogni 350.000 o 370.000 abitanti, da effettuarsi contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

La durata del mandato parlamentare coinciderebbe, pertanto, sempre con la durata del Consiglio regionale.

Mentre potrebbero essere confermati, come ulteriori membri, i presidenti delle Giunte regionali, ritiene irragionevole la previsione di un potere di massima di ventuno cittadini in capo al Presidente della Repubblica, tanto più che non risultando modificato l'articolo 59 della Costituzione, sembrano restare cinque senatori a vita ulteriore riserva di nomina presidenziale.

Conclude sottolineando come ai membri del Senato debbano essere assicurate le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, non risultando giustificate guarentigie diverse da quelle previste per i deputati, dal momento che si tratta di istituti non collegati alla funzione di indirizzo politico né alla relazione fiduciaria con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1344) PALMA.** – *Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.



Il presidente BUCCARELLA, nel rinviare ad una successiva seduta la valutazione sulla ammissibilità e la proponibilità, avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 presentati dal proprio Gruppo. Tali proposte incidono sull'articolo 416-*ter* del codice penale, recentemente modificato dalla legge n. 62 del 2014, ripristinando il testo licenziato, in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge n. 948, dalla Commissione. In particolare, le proposte emendative, oltre ad inasprire il quadro sanzionatorio, mirano ad estendere l'ambito oggettivo di applicazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Il relatore LUMIA (*PD*) illustra dapprima l'emendamento 1.0.3 il quale interviene sull'articolo 416-*ter* del codice penale elevandone le pene edittali. Sempre con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso, pur ritenendo condivisibile l'esigenza di estendere l'ambito oggettivo di applicazione anche all'accettazione della promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, osserva come le numerose riserve formulate da una parte della dottrina inducano a ritenere non ancora maturi i tempi per una modifica in tal senso dell'articolo 416-*ter*. Si sofferma, infine, sugli emendamenti di analogo contenuto, 1.0.6 e 1.0.7, i quali inseriscono il reato di scambio elettorale politico-mafioso tra le fattispecie delittuose di competenze delle procure distrettuali antimafia.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1344****Art. 1.****1.0.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)*

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».

---

**1.0.2**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CRIMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)*

1. Il primo comma dell'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra uti-

lità è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis"».

---

### 1.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-ter, primo comma del codice penale le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni"».

---

### 1.0.4

BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)*

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

---

**1.0.5**

CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,  
ALBANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al codice penale in materia di scambio elettorale  
politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-ter, primo comma del codice penale le parole: "da quattro a dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni"».

---

**1.0.6**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale  
politico-mafioso)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis" è inserita la seguente: ", 416-ter"».

---

**1.0.7**

CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,  
ALBANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale  
politico-mafioso)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale,  
dopo le parole: "commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,  
600, 601, 602, 416-bis" è inserita la seguente: ", 416-ter"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria****41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario GIRO risponde all'interrogazione n. 3-00869 presentata dai senatori AIROLA e LUCIDI, sull'assistenza e la tutela di un cittadino italiano detenuto in Kazakistan, sottolineando che le autorità consolari italiane hanno svolto numerose visite al signor Flavio Sidagni, in occasione delle quali il connazionale è apparso in discrete condizioni fisiche, nonostante il lungo periodo detentivo. Informa che, avendo il signor Sidagni già scontato due terzi della pena complessiva, la normativa locale consente la richiesta di libertà condizionata, che è stata già inoltrata. Ricorda che l'ambasciatore d'Italia è intervenuto presso le autorità kazake per auspicare l'accoglimento di tale domanda. Per ciò che riguarda l'accordo sul trasferimento delle persone condannate, siglato dall'Italia e dal Kazakistan, informa che il relativo disegno di legge di ratifica è ormai pronto per essere presentato nella prima riunione utile del Consiglio dei Ministri.

Il sottosegretario GIRO risponde poi all'interrogazione n. 3-00256, presentata dal senatore Mario Ferrara e altri, sui rapporti con il Kazakistan e sulla politica internazionale dell'Italia, ricordando che il Kazakistan è un *partner* strategico dell'Italia in Asia Centrale, in un contesto di rapporti strutturati, tra cui il trattato di Partenariato economico-strategico del

2009. In tale quadro la vicenda Shalabayeva rappresenta una parentesi, auspicabilmente circoscritta, di incomprensione reciproca, che si è peraltro conclusa con l'accoglimento della richiesta di asilo politico della signora Shalabayeva in Italia. Sottolinea che il nostro Paese è impegnato in ambito europeo per rafforzare i rapporti tra Astana e Bruxelles, mentre in ambito bilaterale sono in procinto di essere finalizzate le intese per l'utilizzo del territorio kazako per il transito di beni e personale militare italiano in Afghanistan e sta aumentando la presenza italiana nel campo delle infrastrutture e delle forniture energetiche.

In relazione all'interrogazione n. 3-00869, replica il senatore AI-ROLA (*M5S*) ringraziando il sottosegretario per le informazioni fornite sulle condizioni fisiche e sulla situazione giudiziaria del signor Sidagni e rallegrandosi per l'imminente approvazione del disegno di legge di ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, di cui auspica una rapida approvazione.

In relazione all'interrogazione n. 3-00256, replica il senatore COMPAGNA (*NCD*) ringraziando il sottosegretario per il quadro fornito sulle relazioni diplomatiche tra Italia e Kazakistan.

Il presidente CASINI dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1455) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012***

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) espone il contenuto del provvedimento, che contiene le previsioni adottate dal Consiglio europeo nel giugno del 2009 in riferimento all'Irlanda, a seguito della bocciatura del Trattato di Lisbona nel *referendum* irlandese del 2008. Sottolinea che le misure approvate dal Consiglio europeo hanno agevolato la successiva approvazione irlandese del Trattato di Lisbona, mediante una nuova consultazione referendaria, svoltasi nell'ottobre 2009. Ricorda che il Protocollo sancisce tra l'altro il primato delle norme costituzionali irlandesi in materia di diritto di famiglia e di istruzione rispetto alle norme della Carta dei diritti fondamentali e chiarisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona può ampliare le competenze dell'Unione in materia fiscale. Auspica in conclusione una rapida ratifica del Protocollo, anche in relazione all'imminente avvio del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria****66<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CONTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00943, a firma del senatore Battista e relativa al trasferimento di un militare da Caserta a Roma, osservando che il caporal maggiore Gaetano Cotronei, attualmente in servizio presso il 1° reggimento bersaglieri in Cosenza, è stato reso disponibile dal Comando delle Forze operative terrestri nell'ambito della pianificazione d'impiego decentrato relativa all'anno in corso. In particolare il citato Comando ha proposto il graduato in questione per un reimpiego d'autorità presso il 3° reggimento trasmissioni di Roma.

Precisa quindi che la predetta proposta di reimpiego deve ancora essere valutata da parte degli organi competenti, unitamente a proposte similari che riguardano tutti gli altri graduati (circa 100 militari) interessati dalla medesima pianificazione. Non vi è, pertanto, alcun collegamento tra gli eventi rappresentati nell'atto e la proposta di reimpiego del militare in questione, posto che le attività di programmazione mirate alla redistribuzione del personale stesso sul territorio devono essere definite con anticipo rispetto ai tempi di attuazione.

L'oratore si sofferma, altresì, sulla funzione dell'istituto della rappresentanza militare rilevando innanzitutto che la Difesa è pienamente consapevole dell'importanza e della rilevanza dell'istituto. Proprio in ragione di ciò, il Dicastero ha sempre assunto un atteggiamento di equilibrio nella



valutazione e nell'approfondimento di esigenze di adeguamento: prova ne è il fatto che, in merito alle iniziative di competenza al fine di rendere la rappresentanza militare un soggetto più funzionale, lo Stato maggiore della Difesa ha istituito anche un tavolo tecnico, con la partecipazione del COCER, dedicato alla formalizzazione di idonee proposte di provvedimenti legislativi tesi a ridefinire, in chiave migliorativa, l'attuale impianto normativo.

Replica il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*), auspicando un maggiore impegno del Governo nell'approfondimento delle delicate tematiche connesse alla riforma della rappresentanza militare ed invitando a valutare – del pari con attenzione – i costi, economici e sociali, dei trasferimenti dei militari graduati che versano in condizioni analoghe a quella del caporal maggiore Cotronei.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUALDANI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, assunto dalla Commissione affari costituzionali a base per il prosieguo dei propri lavori lo scorso 6 maggio, osservando che il testo modifica profondamente la Carta costituzionale sia per quanto attiene alla funzione legislativa ed al bicameralismo paritario, sia in relazione alle competenze degli enti locali di cui al Titolo V della Costituzione. Nel dettaglio, viene sancito il principio della esclusività della Camera dei deputati in ordine alla rappresentanza della Nazione e all'indirizzo politico. Il Senato (trasformato in organo elettivo di secondo grado e mutato nella denominazione in «Senato delle autonomie») rappresenterebbe pertanto le istituzioni territoriali, senza conferire la fiducia all'Esecutivo e, di conseguenza, il procedimento legislativo vedrebbe una chiara prevalenza della Camera dei deputati, con possibilità per la seconda Camera di pronunciarsi sui disegni di legge solo nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.

Relativamente, poi, alla riforma del Titolo V, il nuovo dettato costituzionale vedrebbe scomparire le Province quale articolazione territoriale dello Stato, laddove, sul versante regionale, si assisterà alla ridefinizione delle competenze legislative, ferma restando la competenza delle Regioni su tutte le materie non riservate all'intervento dello Stato.

Per quanto attiene ai profili di competenza specifici della Commissione, pone quindi l'accento sull'articolo 13 del provvedimento, che –tenuto conto dell'impianto complessivo della riforma- modifica l'articolo

78 della Costituzione conferendo alla sola Camera dei deputati la facoltà di deliberare lo stato di guerra, rilevando, altresì, che, per quanto attiene alle modifiche al Titolo V, nulla si innova rispetto alla competenza esclusiva dello Stato in materia di Difesa e Forze armate, già sancita dall'attuale articolo 117 della Costituzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), nell'apprezzare le delucidazioni fornite dal relatore, pone l'accento sull'opportunità del processo di riforma, ancorché connotato da passaggi complessi che necessiteranno di opportuni approfondimenti, al fine di dotare il Paese di un efficace impianto istituzionale.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), dopo aver osservato che il disegno di legge potrebbe presentare alcuni profili di criticità, preannuncia, invece, il voto di astensione.

Nel pronunciarsi favorevolmente sui contenuti del disegno di legge, il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea il profondo cambiamento che sarà operato nell'assetto politico-istituzionale del Paese al fine di rendere più agile e rappresentativo il concetto di democrazia ed i rapporti con le comunità territoriali, rispondendo, altresì, ad una necessità manifestata con sempre maggiore forza dal Corpo sociale.

Con particolare riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione, il sottosegretario ALFANO osserva che la modifica operata all'articolo 117 della Costituzione sulla facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio della potestà regolamentare anche nelle materie e nelle funzioni di competenza esclusiva andrebbe ulteriormente approfondita, al fine di prevenire l'insorgere di eventuali problematiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Sottocommissione per i pareri****16<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CONTI

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

(1455) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

**Plenaria****67<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

LATORRE

*La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione che la prossima settimana potrebbero aver luogo sia l'audizione, in relazione al disegno di legge n. 1064, del Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, sia un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto (tra quelle previste dal relativo programma ed ancora da determinare, in base alle disponibilità dei soggetti da udire).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente LATORRE (PD) constata che non figurano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi alla Commissione, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole sul provvedimento.

Interviene, per dichiarazione di voto contraria a nome del Gruppo, il senatore MARTON (M5S), rilevando che la soluzione adottata dal Governo per il superamento del bicameralismo paritario non appare assolutamente funzionale alla valorizzazione dei rapporti con il territorio, che potrebbero essere – per contro – meglio garantiti dall'elezione diretta dei membri del Senato delle autonomie.

Dichiarazione di voto favorevole, sempre a nome del Gruppo di appartenenza, è invece espressa dal senatore VATTUONE (PD), che, richiamandosi ai rilievi formulati dal senatore Pegorer in sede di discussione generale, ribadisce altresì la bontà dell'impianto generale della riforma.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), nell'osservare che il disegno di legge non sembra fornire adeguate soluzioni alle reali esigenze connesse al buon funzionamento delle istituzioni, conferma, a nome della propria parte politica, il voto di astensione già preannunciato nel corso della discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (NCD) preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, ribadendo l'opportunità di procedere nel percorso di riforma.

Il presidente LATORRE (PD) osserva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno riveste particolare importanza, segnando un importante spartiacque nella storia istituzionale del Paese, in relazione al superamento non solo del bicameralismo perfetto, ma anche e soprattutto delle contraddizioni generate dalla precedente riforma del Titolo V della Costituzione. L'impianto globale della riforma, a suo avviso, appare pertanto condivisibile.

L'oratore sottolinea, inoltre, la necessità di tenere nel debito conto le forti aspettative maturate nell'opinione pubblica in relazione alle tematiche sottese all'articolato.

Nell'auspicare che – tanto nella Commissione di merito quanto in Assemblea – il dibattito politico possa svolgersi in maniera proficua e costruttiva, si pronuncia pertanto favorevolmente sui contenuti del provvedimento.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole proposto dal presidente LATORRE (*PD*) viene, infine, posto ai voti ed approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(491) DE POLI. – Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del disegno di legge in titolo, constata che non risultano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Dichiara pertanto chiusa la predetta fase procedurale, proponendo contestualmente di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a venerdì 6 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 98**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55*

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260  
(SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

**Plenaria**

**95<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali  
e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la  
ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00872 del senatore Cotti ed altri sulla costruzione di un parcheggio

interrato presso le mura fortificate di Cagliari. Al riguardo, considerato che il compendio è di particolare interesse storico-architettonico ed è stato sottoposto a plurimi provvedimenti di tutela monumentale e paesaggistica, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Cagliari e Oristano è stata convocata dal Comune di Cagliari alla Conferenza di servizi del 12 dicembre 2012, al fine di acquisire le valutazioni di competenza, ai sensi della Parte II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sul progetto pubblico comunale di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano con contestuale sistemazione a verde delle aree esterne di superficie e restauro di una parte delle mura fortificate prospiciente il sito interessato.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi, la Soprintendenza ha rilasciato un parere preliminare con condizioni.

In particolare la Soprintendenza ha riconosciuto che l'intervento comunale, in un'area baricentrica di collegamento tra la città murata di Castello ed il sottostante quartiere di Stampace, aveva anche l'obiettivo di salvaguardare ed anzi valorizzare la torre trecentesca scoperta recentemente, realizzando, all'interno del volume vincolato, due distinti ascensori, il più possibile slegati dalle murature storiche, ed il completo restauro tanto degli ambienti interni quanto della cortina muraria esterna.

Il parere della Soprintendenza, prosegue il Sottosegretario, era quindi molto minuzioso e condizionato alla realizzazione di numerose indagini e al rispetto di dettagliate prescrizioni anche di natura archeologica nonché alla previsione di misure di valorizzazione delle mura cinquecentesche e degli aspetti di rilevanza paesaggistica.

Successivamente all'acquisizione dei pareri resi nella richiamata Conferenza di servizi, il Consiglio comunale di Cagliari adottava una delibera in variante al «Piano di sistemazione degli spazi verdi circostanti il Castello», approvando il quadro economico ed autorizzando il relativo programma pubblico di spesa.

In conseguenza della suddetta delibera consiliare, il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cagliari ha emanato, il 28 dicembre 2012, il bando di gara relativo all'affidamento dell'appalto integrato complesso per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori necessari.

A proposito di tale bando di gara, il Sottosegretario segnala che l'Amministrazione comunale ha successivamente integrato agli atti concorsuali una serie di documenti assenti o incompleti al momento della Conferenza di servizi, così come richiesto dalla Soprintendenza all'atto del rilascio del parere preliminare.

Ella riferisce altresì che, visto il rilevante interesse pubblico attuale e concreto alla protezione del contesto storico paesaggistico, al momento il Ministero resta in attesa di conoscere gli esiti della gara d'appalto e di poter quindi esaminare la relativa progettazione esecutiva, unitamente alle varie relazioni geologiche, allo scopo di verificare, ai sensi della Parte II e III del Codice dei beni culturali, la compatibilità delle opere proposte con gli indubbi valori culturali e paesaggistici richiamati dall'onorevole interrogante e meritevoli di salvaguardia.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce che il Ministero, attraverso l'operato della propria Soprintendenza, non ha rilasciato alcun provvedimento autorizzatorio definitivo, ma solo un parere preliminare favorevole a condizione che siano recepite nel progetto esecutivo precise prescrizioni ed in particolare: che vengano predisposte, in sede di progettazione esecutiva, una congrua indagine geologica che garantisca l'integrità del patrimonio culturale interessato dal progetto, nonché un'approfondita indagine archeologica; che siano prodotte adeguate foto simulazioni che evidenzino le caratteristiche dell'intervento relativamente alle aperture dei varchi carrabili nelle mura storiche, alla sistemazione a verde del cosiddetto parco, ai vani delle uscite degli ascensori.

Per quanto riguarda la richiesta di indagine archeologica, precisa peraltro che le mura post medievali di via del Cammino Nuovo non sono interessate da vincoli, ma poiché si tratta di opere pubbliche ricadenti nell'ambito delle norme di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è stata comunque attivata la procedura di valutazione preventiva che prevede la presentazione del progetto preliminare corredato dalla relazione per la valutazione dei rischi.

Poiché la relazione ha evidenziato fondate probabilità di rinvenimenti di preesistenze sia relativamente alla prima frequentazione del sito (necropoli di età romana) che nelle fasi successive, caratterizzate dalla sovrapposizione delle opere di fortificazione realizzate dal XIII al XVIII secolo, la Soprintendenza archeologica di Cagliari ha espresso il proprio nulla osta al progetto preliminare condizionandolo alla prosecuzione, in sede di progetto esecutivo, delle verifiche archeologiche ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, da effettuarsi sulla base di un apposito accordo con l'Amministrazione civica per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione così come stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 96, nonché alla individuazione, nel medesimo progetto, di somme da destinare a ricerche specialistiche, restauri, apparati didattici, oltre ad idonei spazi per la conservazione ed i trattamenti preliminari dei reperti eventualmente rinvenuti.

Assicura conclusivamente che le preoccupazioni dell'interrogante sono condivise dalla Soprintendenza e dal Comune, fermi restando gli obiettivi di vivibilità e di mobilità della città, e ribadisce che non sono state rese autorizzazioni definitive, nel presupposto che la situazione risulta tuttora sotto controllo.

Il senatore COTTI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che senza dubbio fornisce un quadro esauriente e rassicura circa l'assenza di un'autorizzazione definitiva. Ritiene tuttavia che le mura storiche, pur non essendo oggetto di vincoli, abbiano un rilievo notevole in quanto su di esse si colloca il basamento del quartiere di Castello, di origini duecentesche. Afferma pertanto che l'opera creerà indubbi problemi e sarà bloccata per motivi tanto geologici quanto archeologici, soprattutto in quanto non sono stati compiuti gli approfondimenti necessari.



Il PRESIDENTE comunica che il Governo – d'intesa con l'interrogante – ha chiesto di rinviare l'interrogazione n. 3-00812 della senatrice Montecvecchi ed altri.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 95)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato, ribadendo la necessità di una revisione complessiva dei finanziamenti, che preveda anche un coinvolgimento degli enti locali. Nel ringraziare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di aver aggiornato l'elenco dei finanziamenti a vario titolo erogati ad enti e istituti culturali, lamenta peraltro che in altri casi le Commissioni parlamentari non sono altrettanto informate e rivolge pertanto un appello al Governo nel suo complesso per una maggiore trasparenza. Nel ribadire l'esigenza di una riflessione sull'attualità dei destinatari, domanda le motivazioni in base alle quali il Festival dei Due Mondi è compreso all'interno del primo gruppo di destinatari mentre il Festival Pucciniano rientra nel secondo gruppo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), richiamando i precedenti pareri espressi dalla Commissione negli anni scorsi, deplora il mancato recepimento, da parte del Governo, delle condizioni a suo tempo manifestate, pur a fronte di provvedimenti giudicati altrettanto negativamente. Anche lo scorso anno, infatti, è stata fortemente criticata la scarsa trasparenza dello schema di decreto, tanto che sono state inserite nel parere approvato specifiche condizioni relative alla pubblicità e all'esigenza di nuovi criteri, proprio su impulso del Gruppo Movimento 5 Stelle di cui egli faceva parte.

Lamenta altresì il mancato confronto con il Governo, parimenti sollecitato in occasione del precedente riparto, finalizzato ad evitare finanziamenti «a pioggia». Pur condividendo perciò la scelta di inserire delle condizioni anche nello schema di parere all'esame, invoca un'azione più decisa da parte della Commissione, magari attraverso l'approvazione di un

parere negativo motivato dall'indisponibilità del Governo ad accogliere le sollecitazioni degli organi parlamentari.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) suggerisce di inserire, tra le condizioni, l'esigenza di istituzionalizzare la trasmissione alle Camere dei risultati delle procedure di concorso dell'anno precedente, di modo che ciò non sia rimesso alla discrezionalità dell'Esecutivo in carica.

Chiede altresì che il Governo riferisca tempestivamente in Commissione sulla richiesta verifica dei destinatari delle risorse, al fine di compiere l'auspicata riflessione sui contributi pubblici, come a suo tempo chiesto anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il PRESIDENTE fa notare che il parere al Governo ha natura obbligatoria ma non vincolante, ferma restando la responsabilità politica dell'Esecutivo nel dare attuazione o meno agli indirizzi espressi dal Parlamento.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), recependo i suggerimenti avanzati, inserisce le condizioni nn. 3 e 4 relative, la prima, all'istituzionalizzazione della buona prassi di trasmettere i dati riguardanti le procedure di concorso dell'anno precedente, e la seconda all'opportunità di riferire quanto prima dinanzi alle Commissioni parlamentari circa i beneficiari dei contributi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe astensioni a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori LIUZZI (*FI-PdL XVII*), CENTINAIO (*LN-Aut*) e Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni come riformulato, pubblicato in allegato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice IDEM (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato, segnalando in particolare la necessità di includere anche le province tra i beneficiari dell'articolo 48, data la

competenza di queste ultime sulla messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado.

La senatrice PUGLISI (*PD*) condivide l'osservazione n. 3 inerente le province, sottolineando che anche nella riforma degli organi di governo di area vasta, in corso di attuazione, permangono in capo a detti enti le competenze sull'edilizia scolastica delle scuole secondarie, come peraltro richiesto durante l'esame in Senato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede di integrare l'osservazione sull'edilizia scolastica, legandola non solo ai tradizionali parametri di ordine pubblico e sicurezza ma lasciando spazio anche a modifiche strutturali coerenti con nuovi approcci educativi. Nel richiamare in proposito recenti esperienze innovative, reputa opportuno tener presente le nuove necessità formative, che impongono un ripensamento degli spazi.

Auspica inoltre che tale provvedimento possa rappresentare un'occasione per rilanciare l'anagrafe dell'edilizia scolastica al fine di compiere una mappatura completa degli edifici.

Domanda altresì al Governo se intenda rendere possibile la devoluzione dell'8 per mille dell'IRPEF anche ad operazioni concernenti l'edilizia scolastica.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) svolge alcune riflessioni di carattere più generale, ancorate agli obiettivi di competitività e giustizia sociale del decreto-legge. In proposito giudica riduttivo che per rilanciare il Paese si preveda esclusivamente, per il comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un aumento del fondo dedicato all'edilizia scolastica. Reputa invece prioritario l'investimento sui settori della conoscenza, che vivono una situazione di reale emergenza come dimostrano ad esempio il basso numero di laureati e di ricercatori nonché l'elevata dispersione scolastica.

La Commissione dovrebbe perciò a suo giudizio esortare il Governo ad intervenire in maniera più incisiva, sollecitandolo ad affrontare in maniera netta tali temi, con l'obiettivo di investire sul capitale umano su cui purtroppo si sono verificati in passato pesanti tagli.

Chiede perciò alla relatrice di integrare il parere in tal senso.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) giudica valido lo schema di parere, sottolineando che il patto di stabilità rappresenta il vero punto dolente per gli enti locali. Ritiene tuttavia che la Commissione possa essere più decisa indirizzando il Governo verso un sostegno importante ai settori di riferimento, a suo giudizio strategici per rilanciare il Paese.

Prende brevemente la parola la senatrice PUGLISI (*PD*) la quale segnala che l'esclusione dal patto di stabilità delle spese relative all'edilizia scolastica consentirà tanto interventi di manutenzione quanto azioni più innovative, nel senso indicato dalla senatrice Montavecchi, in connessione

con nuove modalità didattiche e di apprendimento. Raccogliendo gli spunti del senatore Bocchino suggerisce quindi di inserire un'osservazione volta a sollecitare l'Esecutivo affinché, durante il semestre europeo, vengano rivisti i vincoli del patto di stabilità escludendo totalmente le spese per l'istruzione, che dovrebbero essere ritenute un investimento.

Il sottosegretario TOCCAFONDI si impegna a verificare il tema della destinazione dell'8 per mille anche all'edilizia scolastica. Dopo aver enfatizzato la finalità positiva dell'articolo 48, comma 1, per allentare il patto di stabilità, segnala che il comma 2 stanziava ulteriori risorse attraverso il CIPE. In merito all'osservazione n. 3 condivide che anche le province siano coinvolte benché esse stiano vivendo un momento di passaggio.

La relatrice IDEM (PD) giudica condivisibili le osservazioni avanzate, affermando che troppo spesso le risorse stanziare non riescono ad essere effettivamente erogate, anche per problemi di natura burocratica. Accoglie pertanto i rilievi posti e riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previa astensioni delle senatrici SERRA (M5S) e PETRAGLIA (Misto-SEL) e dei senatori CENTINAIO (LN-Aut) e LIUZZI (FI-PdL XVII), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni come riformulato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri.** – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Associazione professionale e sindacale (ANIEF), auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

apprezzato che l'atto giunge alle Camere assai più tempestivamente rispetto allo scorso anno;

valutato con favore che il riparto è superiore del 5,3 per cento rispetto all'anno scorso, passando da circa 9,6 milioni di euro a 10,4, pure restando tuttavia fortemente sottodimensionato rispetto al passato;

preso atto che le risorse sono destinate a beneficiari individuati con puntualità in una tabella annessa alla legge n. 448 del 2001 e che dunque non sussiste, in questa sede, alcun margine di discrezionalità nella scelta dei soggetti;

considerato che i contributi sono articolati in due gruppi:

– un primo gruppo destinato a tre fondi generali da attribuire a seguito di bandi e conseguente valutazione (per convegni culturali e pubblicazioni di rilevante interesse, nonché edizioni nazionali anteriori alla legge n. 440 del 1997; per premi e sovvenzioni a scrittori, editori, librai, grafici e traduttori; per le biblioteche non statali) e a 5 importanti istituzioni culturali (Festival dei Due Mondi di Spoleto, Centro per il restauro, La Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma), che ricevono risorse anche da altri capitoli di spesa;

– un secondo gruppo destinato a un altro fondo generale da ripartire a seguito di bando e valutazione (per gli archivi privati di notevole interesse storico) e ad altre 12 importanti istituzioni culturali (Ufficio di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival Pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Università di architettura di Venezia per la formazione specifica in campo teatrale, Museo del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo);

manifestato compiacimento per la conferma da parte del Ministero della scelta, adottata negli ultimi due anni, di trasmettere alle Camere i risultati delle procedure di concorso dell'anno precedente (in questo caso 2013), riservandosi di trasmettere i dati 2014 non appena disponibili;

ritenuto necessario che l'Esecutivo compia una verifica sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari, prima della pausa estiva, in

modo da permettere alla Commissione di avviare proposte e integrazioni alla normativa vigente;

giudicato opportuno introdurre un metodo diverso, evitando la corresponsione di cifre irrisorie a svariati istituti culturali, senza neanche un coinvolgimento delle autonomie territoriali, le quali hanno una conoscenza più approfondita delle realtà locali;

valutata comunque positivamente la recente trasmissione dell'elenco dei contributi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga agli enti vigilati, con riferimento all'anno 2013, che fa seguito ad un precedente elenco riferito all'annualità 2011;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene non più rinviabile una riflessione sulla tabella dei beneficiari dell'atto in titolo, risalente ormai a 13 anni fa, che si limitava a raccogliere precedenti autorizzazioni di spesa onde ricondurre a unità il finanziamento, senza tuttavia svolgere alcuna valutazione di merito. Si reputa invece necessario compiere un vaglio critico sull'effettiva attività degli enti finanziati, anche al fine di un riequilibrio tra i territori;

2. considerato che, successivamente al riordino operato nel 2001, diverse leggi *ad hoc* hanno poi finanziato altri enti specifici, si rende opportuno un ulteriore approfondimento di merito, che imponga una metodologia omogenea basata su efficaci criteri di valutazione validi per tutti i diversi canali di finanziamento, idonei a delineare un contesto certo e credibile.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

apprezzato che l'atto giunge alle Camere assai più tempestivamente rispetto allo scorso anno;

valutato con favore che il riparto è superiore del 5,3 per cento rispetto all'anno scorso, passando da circa 9,6 milioni di euro a 10,4, pure restando tuttavia fortemente sottodimensionato rispetto al passato;

preso atto che le risorse sono destinate a beneficiari individuati con puntualità in una tabella annessa alla legge n. 448 del 2001 e che dunque non sussiste, in questa sede, alcun margine di discrezionalità nella scelta dei soggetti;

considerato che i contributi sono articolati in due gruppi:

– un primo gruppo destinato a tre fondi generali da attribuire a seguito di bandi e conseguente valutazione (per convegni culturali e pubblicazioni di rilevante interesse, nonché edizioni nazionali anteriori alla legge n. 440 del 1997; per premi e sovvenzioni a scrittori, editori, librai, grafici e traduttori; per le biblioteche non statali) e a 5 importanti istituzioni culturali (Festival dei Due Mondi di Spoleto, Centro per il restauro, La Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma), che ricevono risorse anche da altri capitoli di spesa;

– un secondo gruppo destinato a un altro fondo generale da ripartire a seguito di bando e valutazione (per gli archivi privati di notevole interesse storico) e ad altre 12 importanti istituzioni culturali (Ufficio di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival Pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Università di architettura di Venezia per la formazione specifica in campo teatrale, Museo del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo);

manifestato compiacimento per la conferma da parte del Ministero della scelta, adottata negli ultimi due anni, di trasmettere alle Camere i risultati delle procedure di concorso dell'anno precedente (in questo caso 2013), riservandosi di trasmettere i dati 2014 non appena disponibili;

ritenuto necessario che l'Esecutivo compia una verifica sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari, prima della pausa estiva, in

modo da permettere alla Commissione di avviare proposte e integrazioni alla normativa vigente;

giudicato opportuno introdurre un metodo diverso, evitando la corresponsione di cifre irrisorie a svariati istituti culturali, senza neanche un coinvolgimento delle autonomie territoriali, le quali hanno una conoscenza più approfondita delle realtà locali;

valutata comunque positivamente la recente trasmissione dell'elenco dei contributi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga agli enti vigilati, con riferimento all'anno 2013, che fa seguito ad un precedente elenco riferito all'annualità 2011;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene non più rinviabile una riflessione sulla tabella dei beneficiari dell'atto in titolo, risalente ormai a 13 anni fa, che si limitava a raccogliere precedenti autorizzazioni di spesa onde ricondurre a unità il finanziamento, senza tuttavia svolgere alcuna valutazione di merito. Si reputa invece necessario compiere un vaglio critico sull'effettiva attività degli enti finanziati, anche al fine di un riequilibrio tra i territori;

2. considerato che, successivamente al riordino operato nel 2001, diverse leggi *ad hoc* hanno poi finanziato altri enti specifici, si rende opportuno un ulteriore approfondimento di merito, che imponga una metodologia omogenea basata su efficaci criteri di valutazione validi per tutti i diversi canali di finanziamento, idonei delineare un contesto trasparente, certo e credibile;

3. si giudica indispensabile istituzionalizzare la buona prassi di comunicare ogni anno alle Camere i risultati delle procedure di concorso svolte nell'anno precedente relativamente ai fondi distribuiti a seguito di bandi;

4. si chiede che, prima dell'estate, il Governo riferisca in Commissione circa gli esiti della sollecitata verifica sull'effettiva attualità dei beneficiari dei contributi inseriti nella tabella, onde avviare un proficuo confronto con il Parlamento finalizzato ad eventuali modifiche normative.



## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso reca alcune norme trasversali, che impattano comunque sui settori di interesse, tre cui:

– l'articolo 8, i cui commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni tra cui sono inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, che sono dunque soggetti interessati dalle disposizioni in esame;

– l'articolo 8, comma 4, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche realizzano una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014, il concorso al quale è ripartito tra Stato ed enti territoriali;

– l'articolo 8, comma 5, concernente le sole amministrazioni dello Stato, secondo cui gli obiettivi di riduzione di spesa sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando che la quota di risparmio fissata per lo Stato è resa indisponibile e non spendibile; successivamente, in caso di mancata adozione o «inefficacia» di tale decreto, si applicano comunque le misure di razionalizzazione recate dall'articolo 50 del decreto-legge. Per i comparti di riferimento, si sottolinea anzitutto che sono escluse dagli accantonamenti (e conseguenti decurtazioni) le spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; tuttavia, il Ministero dell'istruzione contribuirà a tali previsioni con una diminuzione delle spese per beni e servizi pari a 6,3 milioni di euro nel 2014 e pari a 9,4 milioni di euro tanto nel 2015 quanto nel 2016 (considerato che l'importo di risparmio è fissato in maniera netta per il 2014 e «a decorrere dal 2015»), mentre il Ministero dei beni culturali sconterà una riduzione pari a 5,9 milioni di euro per il 2014 e a 8,9 milioni sia per il 2015 che per il 2016;

– l'articolo 14, comma 1, secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche – ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale – non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

– l'articolo 14, comma 2, in base al quale, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche – ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sani-

tario nazionale – non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula in contratto;

– l'articolo 16 che, al comma 1, impone anzitutto un obiettivo di risparmio pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando un accantonamento di risorse per ciascun Ministero, ad esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione»;

– l'articolo 16, comma 4, che autorizza all'adozione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri (inclusi gli uffici di diretta collaborazione) nella forma di decreti del Presidente del Consiglio (deliberati in Consiglio dei ministri), sui quali il parere del Consiglio di Stato è previsto come meramente facoltativo, mentre non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

– l'articolo 24, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2);

giudicato positivamente poi l'articolo 48 relativo all'edilizia scolastica, in virtù del quale:

– non si considerano, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

– è prevista l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

rilevato altresì con favore che sono state numerose le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura, con l'obiettivo di avviare un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 16, si sollecitano le Commissioni di merito a ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamento concernenti la riorganizzazione dei Ministeri, solitamente richiesto nei casi di riordino e più volte invocato proprio dalla 7<sup>a</sup> Commissione. Ciò anche al fine di conoscere quale sarà la struttura centrale e periferica delle Amministrazioni di riferimento, tanto più che il ministro Franceschini, in sede di dichiarazioni programmatiche, aveva preannunciato che – in occasione della nuova riorganizzazione del Dicastero di competenza – si sarebbe svolta un'azione di riordino tanto della spesa quanto delle strutture, tenuto conto che occorre eliminare circa 32 posti di dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza di incidere anche sulle sovrintendenze;

2. in merito all'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, stabilita dall'articolo 48, si segnala che i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014. Al riguardo, si osserva che quest'ultimo termine è antecedente alla scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame (23 giugno), per cui si reputa opportuno stabilire una tempistica diversa che tenga conto quanto meno della conversione in legge;

3. si reputa necessario inserire anche le province tra i destinatari dell'articolo 48, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie, prevedendo un innalzamento del limite di spesa ivi previsto.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso reca alcune norme trasversali, che impattano comunque sui settori di interesse, tre cui:

– l'articolo 8, i cui commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni tra cui sono inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, che sono dunque soggetti interessati dalle disposizioni in esame;

– l'articolo 8, comma 4, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche realizzano una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014, il concorso al quale è ripartito tra Stato ed enti territoriali;

– l'articolo 8, comma 5, concernente le sole amministrazioni dello Stato, secondo cui gli obiettivi di riduzione di spesa sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando che la quota di risparmio fissata per lo Stato è resa indisponibile e non spendibile; successivamente, in caso di mancata adozione o «inefficacia» di tale decreto, si applicano comunque le misure di razionalizzazione recate dall'articolo 50 del decreto-legge. Per i comparti di riferimento, si sottolinea anzitutto che sono escluse dagli accantonamenti (e conseguenti decurtazioni) le spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; tuttavia, il Ministero dell'istruzione contribuirà a tali previsioni con una diminuzione delle spese per beni e servizi pari a 6,3 milioni di euro nel 2014 e pari a 9,4 milioni di euro tanto nel 2015 quanto nel 2016 (considerato che l'importo di risparmio è fissato in maniera netta per il 2014 e «a decorrere dal 2015»), mentre il Ministero dei beni culturali sconterà una riduzione pari a 5,9 milioni di euro per il 2014 e a 8,9 milioni sia per il 2015 che per il 2016;

– l'articolo 14, comma 1, secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche – ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale – non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

– l'articolo 14, comma 2, in base al quale, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche – ad eccezione delle università, degli

istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale – non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula in contratto;

– l'articolo 16 che, al comma 1, impone anzitutto un obiettivo di risparmio pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando un accantonamento di risorse per ciascun Ministero, ad esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione»;

– l'articolo 16, comma 4, che autorizza all'adozione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri (inclusi gli uffici di diretta collaborazione) nella forma di decreti del Presidente del Consiglio (deliberati in Consiglio dei ministri), sui quali il parere del Consiglio di Stato è previsto come meramente facoltativo, mentre non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

– l'articolo 24, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2);

giudicato positivamente poi l'articolo 48 relativo all'edilizia scolastica, in virtù del quale:

– non si considerano, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

– è prevista l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

rilevato altresì con favore che sono state numerose le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura, con l'obiettivo di avviare un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 16, si sollecitano le Commissioni di merito a ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamento concernenti la riorganizzazione dei Ministeri, solitamente richiesto nei casi di riordino e più volte invocato proprio dalla 7<sup>a</sup> Commissione. Ciò anche al fine di conoscere quale sarà la struttura centrale e periferica delle Amministrazioni di riferimento, tanto più che il ministro Franceschini, in sede di dichiarazioni programmatiche, aveva preannunciato che – in occasione della nuova riorganizzazione del Dicastero di competenza – si sarebbe svolta un'azione di riordino tanto della spesa quanto delle strutture, tenuto conto che occorre eliminare circa 32 posti di dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza di incidere anche sulle sovrintendenze;

2. in merito all'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, disposta dall'articolo 48, si segnala che i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014. Al riguardo, si osserva che quest'ultimo termine è antecedente alla scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame (23 giugno), per cui si reputa opportuno stabilire una tempistica diversa che tenga conto quanto meno della conversione in legge;

3. si reputa necessario inserire anche le province tra i destinatari dell'articolo 48, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie, prevedendo un innalzamento del limite di spesa ivi previsto;

4. si auspica infine che il Governo metta al centro dell'imminente semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea l'esigenza di sottrarre al patto di stabilità tutti i finanziamenti destinati all'istruzione, alla formazione e alla ricerca, e più in generale al capitale umano, considerando che essi rivestono inequivocabilmente il carattere di investimento anziché di spesa.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 28 maggio 2014

### Plenaria

### 83<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti  
Del Basso De Caro.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 96)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione sullo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO, a nome del Governo, esprime avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore per quanto concerne la prima condizione, in merito all'accoglimento delle riformulazioni chieste dal Consiglio di Stato delle disposizioni riguardanti rispettivamente l'assetto dell'Ufficio centrale di conservatoria e l'inserimento dei dati nell'archivio telematico centrale da parte degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria del Corpo delle capitanerie di porto.



Parimenti esprime una valutazione positiva sulla seconda condizione, relativa al mantenimento nel testo del riferimento alle sole associazioni dei costruttori e degli importatori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come pure sull'opportunità di introdurre criteri oggettivi per individuare tali soggetti.

Formula, invece, una serie di riserve sulla terza condizione dello schema di parere, che riduce da tre anni a diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento il termine di cui all'articolo 12, comma 1, per il trasferimento dei dati delle imbarcazioni da diporto dagli archivi cartacei a quelli informatici. Segnala infatti che il termine di tre anni tiene conto dell'effettivo numero di pratiche da evadere e delle risorse umane e strumentali a disposizione degli uffici coinvolti. Laddove si riducesse il termine a diciotto mesi, si determinerebbero notevoli difficoltà operative per le amministrazioni, che impedirebbero il rispetto del termine stesso.

Nell'assicurare il massimo impegno del Governo per completare nel minor tempo possibile il trasferimento dei dati, invita quindi la Commissione a valutare una modifica di tale condizione ovvero la trasformazione della stessa in una mera raccomandazione.

Infine, condivide l'indicazione contenuta nell'osservazione dello schema di parere, circa il mantenimento delle modifiche di coordinamento al Codice della nautica da diporto di cui all'articolo 11, comma 1, necessarie per la corretta attuazione del nuovo sistema telematico. Al tempo stesso, preannuncia l'intenzione del Governo di proporre in tempi rapidi una modifica normativa della relativa delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 219, della legge di stabilità 2013, in modo da corrispondere ai rilievi sollevati sia dal Consiglio di Stato che dalle Commissioni parlamentari competenti, circa la formulazione non adeguata della suddetta norma e il conseguente disallineamento con il testo del regolamento di attuazione in esame.

Il relatore RANUCCI (*PD*) osserva che il termine di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento per il completamento del trasferimento dei dati dal sistema cartaceo a quello telematico appare decisamente eccessivo, tenendo conto del numero di imbarcazioni da diporto interessate dall'aggiornamento e del conseguente carico di lavoro. Pertanto, ritiene opportuno mantenere la relativa indicazione come condizione; tuttavia, tenendo conto delle osservazioni del rappresentante del Governo, riformula lo schema di parere prevedendo un termine di ventiquattro mesi anziché di diciotto per il completamento delle suddette operazioni di trasferimento dati.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO formula avviso favorevole sulla modifica proposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere del relatore nel nuovo testo modificato (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto del Governo n. 96);

premessi che:

lo schema di decreto in esame, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 217-222, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), è finalizzato a regolamentare le modalità di realizzazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), disciplinando la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto e la digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione;

a tal fine, lo schema disegna un'architettura del SISTE articolata in tre componenti, l'archivio telematico centrale (ACTN), contenente le informazioni tecniche e giuridiche sulle unità da diporto; l'ufficio centrale di conservatoria delle unità da diporto (UCON); lo sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, in via telematica, le formalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto e di rilascio e aggiornamento delle licenze di navigazione;

lo schema di decreto introduce inoltre numeri di iscrizione su base nazionale, costituiti da sequenze alfanumeriche personalizzabili a richiesta degli interessati, per l'identificazione delle unità da diporto e dei relativi dati presenti in Archivio;

il provvedimento detta altresì le modifiche di adeguamento ritenute necessarie alle disposizioni vigenti del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008);

considerato che:

il Consiglio di Stato, nel prescritto parere reso sull'atto in esame, ha sollevato perplessità sulla coerenza di alcune delle previsioni in esso contenute, che andrebbero oltre l'ambito della delega legislativa contenuta nella legge di stabilità 2013. Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha condizionato il parere favorevole sullo schema alla soppressione o riformulazione delle disposizioni oggetto di rilievo;

la prima osservazione concerne l'ufficio di conservatoria delle unità da diporto (UCON), la cui istituzione non rientra nella previsione

normativa di cui ai commi 217 e 219 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, che prevede esclusivamente la creazione dell'archivio telematico centrale e dello sportello del diportista. Pertanto, il Consiglio di Stato chiede la riformulazione dell'articolo 4, commi 1 e 3, dello schema, per trasformare l'UCON in un'articolazione interna dell'archivio telematico centrale;

in secondo luogo, si eccepisce che la delega legislativa fa esplicito riferimento al ruolo delle «associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori delle unità da diporto», mentre lo schema di decreto in esame contempla esclusivamente le «associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale», escludendo quindi le associazioni dei costruttori. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha posto come condizione di sostituire nel testo il suddetto riferimento, includendo anche le associazioni dei distributori;

il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto la soppressione dell'articolo 11, comma 1, dello schema di regolamento in esame, che detta le necessarie modifiche di adeguamento al Codice della nautica da diporto, ritenendo che tale disposizione ecceda la delega legislativa dell'articolo 1, comma 219, della legge di stabilità 2013, che consente esclusivamente di apportare le modifiche, ritenute necessarie, alle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Codice in materia di registri e licenze di navigazione e alle correlate disposizioni amministrative;

infine il Consiglio di Stato, allo scopo di evitare duplicazioni di competenze e, nel contempo, di assicurare un'organica articolazione del Sistema telematico centrale oggetto dello schema in esame, propone di precisare all'articolo 3, comma 4, che l'attività di inserimento nell'archivio telematico centrale da parte delle autorità di polizia dei dati relativi ai controlli effettuati sulle unità da diporto debba riguardare i soli dati correlati alle funzioni attribuiti agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle capitanerie di porto;

rilevato altresì che:

le suddette considerazioni del Consiglio di Stato appaiono in generale condivisibili;

con specifico riguardo alla questione del comma 1 dell'articolo 11, occorre tuttavia sottolineare che l'attuazione del Sistema telematico centrale oggetto dello schema di decreto in esame presuppone necessariamente una serie di modifiche di coordinamento delle disposizioni vigenti del Codice della nautica da diporto che, come indicato dalla delega legislativa di cui al citato comma 219 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, riguardano specificamente la materia dei registri e della licenza di navigazione;

da un punto di vista logico-sistematico e nonostante la formulazione letterale del citato comma 219, non sembra allora possibile riferire le modifiche al Codice della nautica da diporto alle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), in quanto queste riguardano la distinzione tra nave e imbarcazione da diporto, mentre le disposizioni inerenti ai re-

gistri e alle licenze sono contenute in altri articoli del Codice, che sono appunto quelli modificati dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame, in armonia con l'istituendo Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

il successivo comma 2 dello stesso articolo 11 apporta le modifiche alle correlate disposizioni amministrative in materia di registri e licenza di navigazione, contenute nel regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto ministeriale n. 146 del 2008). La norma non è stata censurata dal Consiglio di Stato, in quanto rispetta la formulazione letterale della delega di cui al citato comma 219. Tuttavia, non sarebbe coerente intervenire unicamente sul versante amministrativo, lasciando invariate le corrispondenti disposizioni legislative con i riferimenti ormai obsoleti e non rispondenti al nuovo assetto del sistema;

per quanto riguarda le attività svolte dalle associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori delle unità da diporto, l'articolo 1, comma 220, della legge di stabilità 2013 prevede che tali soggetti forniscano anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema telematico centrale. Tuttavia, in considerazione della peculiare filiera logistica del settore della nautica da diporto e della natura di tali attività, che hanno anche una evidente finalità antifrode, appare condivisibile la scelta dello schema di decreto in esame di riservare le suddette funzioni alle sole associazioni dei costruttori e degli importatori. Ciò sia in quanto questi soggetti sono quelli effettivamente in grado di attestare con certezza la provenienza del prodotto finito «alla fonte», sia in quanto le associazioni dei distributori rappresentano una componente marginale del mercato complessivo;

lo schema di decreto, nel richiamare il suddetto ruolo delle «associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale», non fornisce però criteri oggettivi per valutare tale rappresentatività e individuare quindi le associazioni in questione;

con riferimento all'articolo 12, il termine di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, previsto dal comma 1 per il completamento delle operazioni di trasferimento dei dati dagli attuali registri nautici cartacei a quelli informatici del nuovo sistema, appare eccessivamente lungo e non coerente con le esigenze di rapida modernizzazione del settore della nautica da diporto;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che lo schema sia riformulato accogliendo le citate osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, relativamente all'articolo 4, commi 1 e 3, per quanto riguarda l'assetto dell'ufficio centrale di conservatoria, e all'articolo 3, comma 4, circa l'inserimento di dati nell'archivio telematico centrale da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle capitanerie di porto;

che sia mantenuto nel testo dello schema il riferimento alle sole associazioni dei costruttori e degli importatori di unità da diporto maggior-

mente rappresentative sul piano nazionale, prevedendo nel contempo criteri oggettivi per valutare tale rappresentatività e individuare i soggetti in questione;

che all'articolo 12, comma 1, il termine di tre anni per il trasferimento dei dati dagli archivi cartacei a quelli informatici sia ridotto a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento contenuto nello schema in esame;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alle modifiche di coordinamento al Codice della nautica da diporto di cui all'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto in esame, necessarie per la corretta attuazione del nuovo Sistema telematico centrale della nautica da diporto, ferma restando la necessità di mantenere la suddetta norma, valuti il Governo la possibilità di riformularla in modo da esplicitarne più chiaramente la rispondenza, sul piano sostanziale se non meramente formale, alla delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 85**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ SETTORE AGRICOLO)*

**Plenaria**

**59<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente FORMIGONI, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

*ANTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DEI LAVORI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI*

Il presidente FORMIGONI propone che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata domani alle ore 9, sia anticipata alle ore 8,45, per svolgere l'audizione già prevista della Federazione nazionale della Proprietà fondiaria e, a seguire, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo).

La Commissione conviene.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), è stata trasmessa della documentazione da parte della Confedilizia che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 86**

*Presidenza del Presidente  
FORMIGONI*

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ  
SETTORE AGRICOLO)*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**

**83<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 90)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che la Commissione è ancora in attesa del parere della Conferenza unificata, che si riunirà nella giornata di domani. Il parere della Commissione potrà dunque essere illustrato e votato nelle sedute di martedì e mercoledì della prossima settimana.

La senatrice FISSORE (*PD*) interviene per proporre all'attenzione dei colleghi alcune osservazioni, in particolare sulle società di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore, sulla definizione dei contatori di fornitura e i contatori divisionali, sulla definizione dei clienti finali, sul soggetto obbligato all'installazione del contatore o del ripartitore, sulla non validità fiscale degli apparecchi di termoregolazione e contabilizzazione individuale, sulla esclusione del teleriscaldamento dai servizi di pubblica utilità, sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici e, infine, sull'ammissione degli interventi di allaccio al teleriscaldamento tra quelli che fruiscono di agevolazioni fiscali.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) giudica positivamente l'impianto del provvedimento, che porterà ad un risparmio di circa 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020. Rileva tuttavia che su alcuni punti specifici sia opportuno fare maggior chiarezza, in particolare sulle varie tipologie di immobili interessati, sui sistemi di gestione dell'energia, sui tempi di esecuzione, sulla fatturazione elettronica e l'autolettura, nonché sui tassi di interesse applicati dalle banche all'atto dell'erogazione dei finanziamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(237) *Donella MATTESINI ed altri. – Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

(327) *D'AMBROSIO LETTIERI. – Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

(1135) *Alessandra BENCINI ed altri. – Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente MUCCHETTI propone di prorogare alle ore 18 di mercoledì 11 giugno prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 237, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(987) Donella MATTESINI ed altri. – Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

**(1137) CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente MUCCHETTI propone di prorogare alle ore 18 di mercoledì 11 giugno prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 987, adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(683) Donella MATTESINI ed altri. – Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente MUCCHETTI propone di prorogare alle ore 18 di mercoledì 11 giugno prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 683.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI propone alla Commissione di valutare l'opportunità di effettuare alcune audizioni per chiarire quanto sta effetti-

vamente accadendo nell'ambito del commissariamento dell'Ilva di Taranto, posto che da notizie di stampa risulterebbe una situazione finanziaria tale da non consentire i necessari interventi al commissario straordinario ed al subcommissario.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), a nome del Gruppo parlamentare PD, dichiara il pieno sostegno a questa iniziativa, che ritiene utile anche per valutare gli effetti della decretazione d'urgenza adottata in tre occasioni dal Governo al riguardo.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ritiene, a titolo personale, che ogni approfondimento non potrà modificare una situazione che ormai vede l'ambiente dell'area di Taranto particolarmente compromesso.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari n. 15 (Realizzare il potenziale dell'energia oceanica europea entro il 2020) e n. 16 (Politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030) hanno avuto luogo, oggi, le audizioni informali dei rappresentanti di Greenpeace Italia, Legambiente, WWF – Italia Onlus e di Italia Nostra Onlus. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria****77<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SACCONI*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento alle audizioni riguardanti il disegno di legge n. 1428 (delega lavoro), tema già introdotto nella seduta di ieri, il PRESIDENTE informa di aver ricevuto richiesta di includere tra i soggetti da ascoltare anche l'Ufficio della Consigliera nazionale di parità e le associazioni ACTA e ALTA Partecipazione, che ritiene opportuna. Propone altresì di accogliere la richiesta, proveniente dal Gruppo Movimento 5 Stelle, di convocare i rappresentanti dell'Associazione giuristi democratici e dell'Associazione San Precario. Non accoglie invece una richiesta della senatrice Catalfo, che chiede una audizione di rappresentanti dell'ISFOL, osservando che si tratta di un ente vigilato dal Ministero del lavoro, naturalmente titolato ad inviare ogni studio o valutazione attinenti al tema in questione. Chiede altresì di conoscere l'orientamento dei Gruppi in ordine alla circostanza che i rappresentanti delle Confederazioni di datori di lavoro e lavoratori siano da intendersi esaustive delle rispettive componenti interne.

La senatrice PARENTE (PD) giudica sufficiente l'audizione delle rappresentanze delle Confederazioni, le cui considerazioni evidentemente assorbono anche quelle delle eventuali singole componenti.

Dissenta la senatrice CATALFO (*M5S*), che sarebbe favorevole ad un'interpretazione maggiormente estensiva.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si domanda quali siano le recondite ragioni per le quali, su una materia così ampia come quella contenuta nel disegno di legge in questione, si intenda procedere in modo non inclusivo, sottolineando che la democrazia non va solo enunciata, ma anche praticata. Queste modalità lo inducono a dubitare della reale democraticità di alcuni Gruppi e, in polemica con tale situazione, si allontana dalla Commissione.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) invita ad astenersi da giudizi sulla democraticità di Gruppi parlamentari diversi da quelli di appartenenza, segnalando che la pratica della democrazia prevede innanzitutto il rispetto delle regole democratiche medesime. Peraltro, ove la Commissione scegliesse, all'interno delle Confederazioni sindacali, rappresentanze di singole componenti, si intruderebbe inopinatamente negli *interna corporis* di quelle associazioni, ponendo così in essere un comportamento sicuramente antidemocratico.

Conviene il presidente SACCONI, il quale ricorda che l'audizione di Confederazioni a carattere nazionale è basata su una prassi consolidata, proprio per le ragioni testé ricordate dalla senatrice Ghedini. Un diverso comportamento posto in essere dalla Commissione le attribuirebbe pertanto un ruolo del tutto improprio. A margine, fa osservare che i precedenti riguardanti esclusioni di componenti, che pur avevano richiesto di essere ascoltate, sono riferiti in maggior numero alle confederazioni dei datori di lavoro che a quelle dei lavoratori. Propone quindi che la settimana ventura possa esaurirsi l'ascolto di tutti i rappresentanti, in modo da avviare in quella immediatamente successiva la discussione generale sul provvedimento. Al riguardo, nel condividere le sollecitazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro del lavoro ad una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare, osserva che la fase sostanziale della delega riguarderà piuttosto la predisposizione dei relativi decreti delegati e l'emissione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che su un argomento ampio quale quello oggetto della delega sia necessario un tempo più ampio di riflessione e approfondimento.

Il presidente SACCONI fa presente che la sua proposta concerne unicamente il calendario delle audizioni, che peraltro, proprio in ragione del vasto numero di soggetti convocati, richiederanno un impegno intensivo e che analoga intensività andrà riferita ai lavori della Commissione in sede plenaria.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

La senatrice PEZZOPANE (PD) illustra una proposta di parere favorevole da lei predisposta (testo allegato al resoconto).

Il senatore PUGLIA (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, che ha infatti presentato numerosi emendamenti presso le Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice Pezzopane.

La Commissione approva.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (n. COM (2014) 221 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Lepri ha illustrato l'atto e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, propone che il relatore proceda direttamente alla stesura di una sua proposta, che verrà messa in votazione nella prima seduta utile della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

l'articolo 1 prevede, per l'anno 2014, il riconoscimento di un credito in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, pari ad un importo fisso di 640 euro, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 24.000 euro, e decrescente al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro; riguardo agli anni successivi al 2014, per la costituzione di una parte delle risorse, relative a rendere «permanente» il beneficio in esame, il comma 6 dell'articolo 50 istituisce, un fondo, denominato «Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti», individuandone la dotazione per gli anni fino al 2018;

l'articolo 13 prevede un limite pari a 240.000 euro annui per retribuzioni ed emolumenti corrisposti da pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

l'articolo 14, riguardante le pubbliche amministrazioni, pone alcune norme restrittive in materia di consulenze, studio e ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

in base all'articolo 16, commi da 1 a 3, i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono tenuti ad assicurare un risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per il 2014, in relazione al quale si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, l'individuazione delle voci di spesa da ridurre;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 17 riduce per il 2014, nella misura complessiva di 5,5 milioni di euro, gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per le spese di funzionamento del CNEL e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile; in merito, per quanto concerne specificamente il CNEL, la relazione tecnica allegata prospetta una riduzione dello stanziamento pari a 195.000 euro;

considerato che:

l'articolo 48, recante stanziamenti ed altre misure di sostegno finanziario in materia di edilizia scolastica, al comma 2 prevede una destinazione di risorse, fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, anche con riferimento ad in-

terventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, tra cui quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto;

il comma 1 dell'articolo 50 ed il relativo allegato C, nel prevedere una riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per gli acquisti di beni e servizi, dispone, riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le disponibilità in oggetto sono ridotte di un importo pari a 0,9 milioni di euro per il 2014 e a 1,3 milioni annui a decorrere dal 2015;

il comma 5 dell'articolo 50, concernente gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, incrementa dal 12 al 15 per cento la quota percentuale della spesa per i consumi intermedi sostenuta dall'ente nell'anno 2010, che gli enti possono riversare annualmente in sostituzione di tutti gli obblighi di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria****118<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Comitato nazionale per la bioetica, il professor Salvatore Amato, ordinario di filosofia del diritto dell'Università di Catania.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri si è convenuto di svolgere quanto prima il seguito dell'audizione del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul caso Stamina.

Avverte, inoltre, che la seduta già convocata per la giornata di domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI**

La PRESIDENTE comunica che è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI), dell'Associazione italiana fisica medica, dell'Associazione igienisti dentali italiani (AIDI), del Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologici e della Federazione italiana tecnici di laboratorio (FI.TE.-LAB.), in relazione all'istruttoria sui disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(253) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(732) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SACCONI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MINZOLINI ed altri. – *Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD), dopo aver espresso alcune considerazioni critiche sulla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione approvata nel 2001, pone in rilievo che il progetto di riforma in esame prevede la soppressione della legislazione concorrente e suddivide le competenze in materia sanitaria tra «norme generali per la tutela della salute», spettanti alla potestà esclusiva dello Stato, e «organizzazione in ambito regionale dei servizi sociali e sanitari», attribuita alla potestà legislativa regionale. Reputa opportuno ricondurre allo Stato la competenza esclusiva in tema di legislazione sanitaria, ma occorrerebbe ridefinire le

attribuzioni in materia in maniera più chiara, dal momento che la formulazione del testo non appare priva di profili di equivocità. Saggiunge che l'impianto prefigurato dal progetto di riforma governativo rimane orientato sulla definizione di rigide sfere di competenza, con un ampliamento del ruolo dello Stato, ciò che a suo avviso potrebbe provocare un nuovo contenzioso costituzionale. Conclude auspicando il potenziamento delle funzioni di raccordo del Senato e la previsione della possibilità di un intervento delle regioni su determinate materie di competenza dello Stato, attraverso norme di carattere integrativo o attuativo.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), nel fare proprie le considerazioni svolte dalla senatrice Granaiola circa la mancanza di chiarezza del nuovo riparto di competenze legislative, esprime l'avviso che il testo in esame determini un eccessivo accentramento delle funzioni legislative in capo allo Stato, con conseguente penalizzazione di quelle Regioni che hanno dimostrato di sapere esercitare in maniera appropriata le competenze attribuite dalla riforma del 2001. Ritiene inoltre necessario attribuire un più incisivo ruolo di raccordo al Senato, soprattutto in riferimento alla legislazione che attiene al settore sanitario, che per gli aspetti di dettaglio andrebbe comunque mantenuta in capo alle regioni, sia pure prestando attenzione alla necessità di mantenere uniformità assistenziale sul territorio nazionale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) premette che, pur essendo i vari aspetti della riforma costituzionale interdipendenti, reputa opportuno in questa sede soffermarsi esclusivamente sulle novelle al Titolo V della parte II della Costituzione, che maggiormente attengono alle competenze della Commissione. Riguardo alla tutela della salute, intesa come materia legislativa, auspica si eviti un cambiamento radicale e dagli esiti incerti, reputando necessario scongiurare una nuova stagione di incertezza giuridica e la possibilità di una accentuazione dei divari tra Regioni. Condivide la riconduzione alla potestà legislativa statale delle norme generali sulla tutela della salute, sebbene la formulazione del testo possa probabilmente essere resa più perspicua, e troverebbe opportuno attribuire allo Stato anche una analoga potestà legislativa in materia di politiche sociali. In merito alla cosiddetta clausola di supremazia, occorrerebbe a suo avviso consentire allo Stato interventi al di fuori delle materie di propria stretta spettanza anche al fine di tutelare i livelli essenziali di assistenza; correlativamente, sarebbe necessario prevedere che le Regioni possano emanare disposizioni cedevoli in caso di inerzia dello Stato nell'esercizio della propria potestà legislativa. Quanto infine al finanziamento delle autonomie territoriali, auspica una modificazione all'articolo 119 della Costituzione che consenta allo Stato trasferimenti con vincolo di destinazione, ove ciò sia necessario a tutelare l'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) ritiene si debba evitare un eccessivo accentramento delle funzioni legislative concernenti il settore sa-

nitario in capo allo Stato, dal momento che il riparto di competenze delineato dal vigente articolo 117 non ha impedito al Servizio sanitario nazionale di assicurare ai cittadini italiani un'aspettativa di vita ragguardevole, anche in raffronto alla media europea. Auspica pertanto un supplemento di riflessione, prima di porre nuovamente mano al Titolo V della parte II della Costituzione con modalità che potrebbero apparire troppo penalizzanti per le Regioni soprattutto in assenza di un ruolo incisivo e di riequilibrio sistemico del senato delle autonomie. Soggiunge, in conclusione, che andrebbe garantita la possibilità di attribuire maggiori competenze alle Regioni che appaiano in grado di esercitare una più ampia sfera di autonomia.

La senatrice MATTESINI (*PD*) condivide le considerazioni problematiche circa la chiarezza del testo in esame, nella parte concernente il riparto di competenze legislative, e sottolinea che le «norme generali sulla tutela della salute» non esauriscono gli ambiti rilevanti in materia sanitaria: occorrerebbe attribuire allo Stato anche la potestà legislativa in materia di norme generali sulle politiche sociali, così da assicurare quell'uniformità giuridica che opportunamente il progetto di riforma prefigura in un'altra materia connessa al settore sanitario, quale l'ambiente. Ritiene che il fine ultimo della revisione del riparto di competenze legislative debba essere quello di assicurare una tutela omogenea della salute, senza comprimere la sfera di autonomia delle Regioni più virtuose e ponendo le condizioni perché quelle più in difficoltà possano tornare a garantire un'offerta assistenziale adeguata, evitando che la sanità privata assuma, in alcune aree del Paese, un improprio ruolo di supplenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Soggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizioni di rappresentanti del Comitato nazionale per la Bioetica**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 aprile.

Dopo una breve introduzione della PRESIDENTE, il professor AMATO svolge una relazione, premettendo che sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva il Comitato nazionale di Bioetica non ha adottato una posizione ufficiale.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e considerazioni, la PRESIDENTE, la relatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e i senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), DIRINDIN (*PD*), ROMANO (*PI*), Maurizio ROMANI (*Misto*) e ANITORI (*Misto-GAPp*).

Il professor AMATO risponde alle domande a lui rivolte.

Nel ringraziare l'auditore, la PRESIDENTE formula l'auspicio che il Comitato nazionale di Bioetica possa produrre un documento ufficiale sui temi oggetto dell'indagine, riservandosi di tornare a richiedere la collaborazione di tale organismo.

Rende quindi noto che, in assenza di obiezioni, la documentazione consegnata dal professor Amato sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**29<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione:** rinvio dell'espressione del parere.



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice FATTORI (*M5S*) chiede che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sull'accordo di partenariato Stati Uniti – Unione europea (cosiddetto accordo TTIP) al fine di acquisire le informazioni necessarie sulle trattative in corso.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la risoluzione approvata dalla Commissione sull'affare assegnato n. 227, in cui il tema era stato ben evidenziato, ritiene che un eventuale ciclo di audizioni debba svolgersi congiuntamente con le altre Commissioni competenti.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo che, nella seduta del 6 maggio 2014 della Commissione affari costituzionali, è stato adottato quale testo base dell'esame in sede referente dei diversi disegni di legge di riforma del bicameralismo paritario.

Il disegno di legge costituzionale in titolo trasforma il Senato per quanto concerne: la modalità di elezione; la composizione numerica; la partecipazione alla relazione fiduciaria con il Governo; la partecipazione al procedimento legislativo. Conferisce, inoltre, poteri procedurali al Governo nel procedimento legislativo presso la Camera dei deputati, a fini di certezza temporale della deliberazione finale, sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e incide sul titolo V della Costituzione, per i seguenti riguardi: la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; l'attribuzione di alcune nuove materie alla legislazione esclusiva dello Stato, fermo restando che tutte le materie non statali esclusive sono regionali esclusive (salvo intervento statale per «esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale»); la limitazione degli emolumenti ai membri degli organi regionali (e soppressione dei trasferimenti monetari ai gruppi nei Consigli regionali); la soppressione dei riferimenti nel testo costituzionale alle Province.

Dopo aver richiamato il disposto dell'articolo 23, comma terzo, del Regolamento, il relatore ricorda il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Come noto, il Senato, da alcuni anni, è stabilmente la seconda Camera per attività nelle questioni europee tra le 41 Camere dell'Unione, così contribuendo a migliorare la democraticità del procedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le deliberazioni che assumono sul piano interno. Il relatore richiama altresì la Risoluzione approvata dalla 14<sup>a</sup> Commissione il 23 ottobre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea, in cui era stato prefigurato, *de jure condendo*, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle regioni.

Per quanto concerne poi gli aspetti generali e alcuni aspetti di stretta competenza di questa Commissione, il relatore, nel preannunciare una formulazione di un parere non ostativo sul testo del disegno di legge costituzionale in esame, formula alcune osservazioni.

Relativamente alla partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l'Italia in seno al Consiglio dell'Unione, ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge «La Loggia»). La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle materie di

competenza esclusiva delle Regioni, il Capo Delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

La scarsa applicazione della disposizione potrebbe essere suscettibile, con l'approvazione della riforma costituzionale all'odierno esame, di un diverso e più favorevole apprezzamento. È proprio la natura «unificante» degli interessi regionali, nella prospettiva – come afferma l'articolo 1 del disegno di legge in esame – del raccordo tra lo Stato e le Regioni, che consentirebbe ai Presidenti di Regione, previa deliberazione del Senato, di rappresentare la posizione italiana a Bruxelles nelle materie di competenza regionale.

E, del resto, sottolinea il relatore, una disciplina simile è prevista in Germania, in cui, anche dopo la riforma del sistema federale del 2006, è il rappresentante di un *Land* che rappresenta la Germania come Stato membro a Bruxelles, ad esempio in materia di scuola, cultura, educazione e media. Dispone infatti l'articolo 23, paragrafo 6, della Costituzione tedesca che, quando sono primariamente coinvolti i poteri legislativi esclusivi dei *Länder*, l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica Federale di Germania come Stato membro dell'Unione europea è attribuito a un rappresentante dei *Länder* designato dal *Bundesrat*, con la partecipazione e la concorrenza del Governo Federale.

Andrebbe quindi effettuato un approfondimento sulla partecipazione di rappresentanti delle Regioni, designati dal Senato, alla delegazione italiana in seno al Consiglio dell'Unione.

Nel testo in esame, inoltre, non è prevista una sorta di cosiddetta «clausola europea», attraverso la quale – nelle Costituzioni nazionali – si fissa il principio della partecipazione dello Stato membro, la cui Costituzione lo prevede, all'Unione europea. Una tale previsione è, ad esempio, prevista nella Costituzione francese (articolo 88-I) e nella Costituzione tedesca (articolo 23).

Non sempre, però, vi è un tale menzione. Proprio con riferimento all'Italia non è presente a livello costituzionale un articolo specifico che regola tale partecipazione. Esiste la disposizione generale che regola la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (articolo 11 della Costituzione) e l'articolo che, nel disciplinare il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, obbliga l'uno e le altre al rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione (articolo 117 della Costituzione).

Entrambi questi articoli – e soprattutto l'articolo 11 – hanno costituito la base costituzionale per legittimare il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e da essi appare opportuno, in questa sede, non discostarsi.

Per quanto riguarda altri aspetti del disegno di legge costituzionale in titolo, di più stretta pertinenza di questa Commissione, il relatore formula altresì alcune condizioni che accompagnano la formulazione di un parere non ostativo.

In primo luogo, il testo in esame non prevede la considerazione dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona, che, per la

prima volta nella storia dei trattati europei, ha attribuito ai parlamenti nazionali un ruolo preciso nel procedimento di formazione della legislazione dell'Unione ed ha loro conferito altri poteri.

In particolare, per l'articolo 12 del trattato sull'Unione europea, come riformulato dal trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione: a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea; b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato; d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea; e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea; f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Tutti questi «poteri europei» dei parlamenti nazionali sono dunque esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente, quando nei trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale», o disgiuntamente quando nei trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Alcuni di questi compiti sono infatti attribuiti specificamente non già ai parlamenti nazionali, ma, trattandosi di parlamenti bicamerali, a ciascuna Camera di essi.

In particolare, l'articolo 8 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali dispone che «quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono». Questi articoli prevedono l'informativa ai parlamenti nazionali sui documenti non legislativi della Commissione europea (articolo 1), l'informativa ai parlamenti nazionali sui progetti di atti legislativi dell'Unione (articolo 2), il potere per i parlamenti nazionali di inviare «ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» un parere motivato sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà (articolo 3), l'informativa ai parlamenti nazionali sui lavori del Consiglio dell'Unione (articolo 5), l'informativa ai parlamenti nazionali sulle iniziative del Consiglio europeo finalizzate all'attivazione delle clausole passerella (articolo 6), la trasmissione ad opera della Corte dei conti europea della sua relazione annuale ai parlamenti nazionali (articolo 8).

Altri articoli dei trattati – come quelli ad esempio sulla partecipazione ai processi di revisione dei trattati – prevedono interventi diretti dei parlamenti nazionali o delle Camere di essi, fondando quindi altri specifici «poteri europei» dei parlamenti nazionali.

Tali poteri sono stati integralmente «recepiti» nella normativa interna con una delle riforme principali approvate nella scorsa legislatura, quale è stata la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha modificato le disposizioni ordinamentali che regolavano il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, risalenti alla legge n. 11 del 2005 (cosiddetta Legge Buttiglione) e prima ancora alla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta Legge La Pergola). La normativa di cui alla legge n. 234 del 2012 ha avuto cura di distinguere i casi in cui l'intervento dei «parlamenti nazionali» fosse richiesto in quanto tale e i casi in cui l'intervento fosse richiesto «a ciascuna Camera».

Appare, quindi, opportuna un'apposita previsione che codifichi a livello costituzionale l'intervento diretto nelle procedure europee del Senato e della Camera e primariamente della funzione di controllo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo le procedure previste dal protocollo n. 2 e in base all'interpretazione evolutiva avutasi con il c.d. dialogo politico.

In secondo luogo, l'intervento del Senato e della Camera nelle procedure europee appare meritevole di inserimento nella riscrittura della Carta fondamentale anche in riferimento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell'Unione europea. Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Camere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il controllo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di definizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e la strada disegnata dal trattato di Lisbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f) dell'articolo 12 del trattato sull'Unione europea (prima citata) e dagli articoli 9 e 10 del protocollo n. 1 allegato ai trattati. In base all'articolo 9, «il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione», mentre l'articolo 10 è riferito espressamente alla COSAC, cui partecipa una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea e che è già richiamata dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato, per il quale la 14<sup>a</sup> Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

Un'altra base giuridica è costituita dall'articolo 13 del trattato sul *fiscal compact* che, insieme con la citata previsione dell'articolo 9, è alla base della neo-istituita Conferenza sulla *governance* economica.

Anche per i poteri delle Camere dei parlamenti nazionali connessi alla cooperazione interparlamentare appare quindi opportuna un'apposita previsione nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Senato e della Camera alle varie forme di cooperazione interpar-

lamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali previste dai trattati.

In tal modo – anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparlamentare con i parlamenti nazionali –, ci sarebbe peraltro la prima menzione, all'interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già invece richiamato espressamente nei regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-*quater*) e della Camera (articoli 125 e 127-*ter*).

Riassumendo, quindi, quanto sopra evidenziato, secondo il relatore, si potrebbe prevedere una suddivisione del nuovo articolo 55, comma quarto, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale in titolo, che evidenzia in maniera più chiara questi aspetti.

Conseguentemente, l'articolo 55, comma quarto, suddetto, potrebbe essere sostituito da due distinti commi. Il primo potrebbe enucleare le funzioni «nazionali» del Senato, con l'aggiunta della dimensione europea nell'oggetto del «raccordo». E, quindi, il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, e svolge, inoltre, attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il secondo comma potrebbe enucleare le funzioni «europee» del Senato e della Camera dei deputati, attività per le quali si riespanderebbe la tendenziale parità delle funzioni, fortemente attenuata – per le addotte ragioni di semplificazione delle procedure e rapidità delle decisioni – nella logica del disegno di legge governativo. E, pertanto, il nuovo articolo 55, comma quinto, potrebbe prevedere la partecipazione di Camera e Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, all'esercizio del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, all'esercizio degli altri poteri previsti per le Camere dei parlamenti nazionali, nonché alla partecipazione alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri parlamenti nazionali».

In terzo luogo, appare necessaria un'estensione del procedimento legislativo bicamerale, che dovrebbe avvenire non solo per le «leggi ordinarie» che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come è tipicamente la legge n. 234 del 2012, ma anche in riferimento alla legge di delegazione europea e alla legge europea, anch'esse «leggi ordinarie» che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

La partecipazione paritaria al procedimento legislativo si rende necessaria anche per la visione «unificante» delle posizioni dei territori attribuita dalla filosofia di fondo dell'articolato in esame al Senato. Il relatore, in proposito, ricorda invero che, ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione (non modificato dalla riforma in esame), le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione euro-

pea, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo per i casi di inadempienza disciplinato in base a «norme di procedura stabilite da legge dello Stato».

Tale potere sostitutivo è stato codificato da tempo nella normativa interna ed è ora previsto dall'articolo 41 della legge n. 234 del 2012. Il contenuto essenziale di tale disciplina consiste nell'attribuzione allo Stato di un potere di intervento suppletivo, anticipato e cedevole, in caso di inadempimento delle Regioni e delle Province autonome all'obbligo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Si prevede che le norme statali attuative di direttive europee, che intervengano su materie rimesse alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome, entrino in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e per le sole Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione. È, inoltre, previsto che gli atti statali perdano comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione delle direttive adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma e debbano recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.

Il sistema quindi assicura allo Stato la possibilità di non essere chiamato a rispondere sul piano internazionale dell'illecito commesso da un suo organo interno, garantendo alla legge statale il potere di recepire la normativa europea con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, ma preservando lo spazio costituzionale di autonomia dell'ente legislativo Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, l'attribuzione di un potere legislativo bicamerale assicurerebbe quella funzione «unificante» e di «raccordo» delle esigenze delle Regioni che costituisce il tratto tipico della configurazione del Senato come risultante dalla filosofia di fondo del testo in esame.

Conseguentemente, l'articolo 70 della Costituzione andrebbe integrato prevedendo che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente per le leggi ordinarie che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea e per le leggi ordinarie che regolano il processo di attuazione di vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, che, a legislazione vigente, sarebbero costituite dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea; in riferimento al procedimento legislativo, profondamente modificato con il nuovo articolo 70 della Costituzione, il relatore condivide l'inclusione dei disegni di legge che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea tra quelli per i quali il nuovo articolo 70, comma quarto, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 del disegno di legge costituzionale in titolo, prevede il pronunciamento a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in caso di non accoglimento delle proposte di modificazione formulate dal Senato.

Il relatore COCIANCICH illustra, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, con osservazioni e condizioni nel senso testé esposto, informando, inoltre, di aver predisposto alcuni emendamenti che ricalcano, nella sostanza, il tenore delle condizioni esposte nel parere, relativamente

ai quali auspica che possano essere sottoscritti da tutti i Commissari al fine della loro presentazione in Commissione affari costituzionali quale concretizzazione del parere della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GINETTI (*PD*) condivide l'impostazione della relazione e del parere formulata dal senatore Cociancich, richiamando le precedenti deliberazioni, anche della 14<sup>a</sup> Commissione, in cui era stato prefigurato un ruolo forte per il Senato sul versante europeo. Suggestisce, peraltro, allorché si voglia fare riferimento nella nostra Costituzione alle fonti sovranazionali, una menzione generica relativa ai trattati europei, in modo tale da permettere un rinvio implicito ad altre possibili e future modifiche.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), nell'anticipare la propria disponibilità a sottoscrivere gli emendamenti presentati dal relatore, condivide il contenuto della relazione e del parere testé formulati, ma osserva che stante la pregnanza delle osservazioni e delle condizioni, sarebbe stato più coerente un parere contrario sul testo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene condivisibili le osservazioni del relatore, ma, proprio per la loro consistenza giuridica, esse avrebbero meritato una considerazione nel parere alla stregua di condizioni. Rimanendo questa formulazione, il parere non può ricevere una valutazione positiva.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE che ricorda il ruolo europeo del Senato previsto dai trattati, il senatore MOLINARI (*M5S*), nell'apprezzare l'onestà intellettuale del relatore nella formulazione del parere, richiede che le osservazioni che lo accompagnano siano trasformate in condizioni, dovendo altrimenti la sua parte politica esprimere un voto di astensione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa a quanto espresso in merito al tenore del parere presentato dal relatore, ma esprime una valutazione critica in relazione alla mancata considerazione del ruolo diretto delle Regioni e delle Province autonome nel recepimento della normativa europea.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando il lavoro del relatore sui temi europei, preannuncia il voto di astensione della sua parte politica, ricordando altresì il disegno di legge costituzionale presentato da una parte dei Senatori del suo Gruppo che ha quale suo elemento dirimente l'elettività dei Senatori.



La senatrice FATTORI (*M5S*) evidenzia il contrasto tra le alte funzioni attribuite al Senato da alcune parti del disegno di legge costituzionale in titolo e da parte delle osservazioni del relatore ed il fatto che i Senatori non siano eletti direttamente.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), intervenendo in sede di replica, ricorda la prospettiva europea delle Regioni e delle Province autonome e sottolinea come, nella formulazione del parere, abbia cercato di massimizzare la vocazione europeista del Senato. Nell'auspicare un'ampia condivisione del suo parere, lo riformula, trasformando le osservazioni in condizioni, in modo da raccogliere gli spunti critici emersi nella discussione.

Dopo che il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ha espresso condivisione per la trasformazione delle osservazioni in condizioni, al fine di permettere la più ampia condivisione possibile del testo del parere, il PRESIDENTE sottolinea come il rafforzamento del ruolo europeo del Senato è un tema, proprio della 14<sup>a</sup> Commissione, che è compatibile sia con l'opzione di un Senato non elettivo che con l'opzione di un Senato elettivo. Osserva, altresì, come, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo statale, l'attuale articolo 117, comma quinto, della Costituzione già consente il recepimento diretto della normativa europea da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Verificata, quindi, la presenza del prescritto numero di Senatori per deliberare, il PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere non ostativo, con condizioni, così come riformulato dal relatore in esito alla discussione.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## **PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge costituzionale in titolo,

valutato che, nella seduta del 6 maggio 2014 della Commissione Affari costituzionali, esso è stato adottato quale testo base dell'esame in sede referente dei diversi disegni di legge di riforma del bicameralismo paritario;

valutato che il disegno di legge costituzionale in titolo trasforma il Senato per quanto concerne: la modalità di elezione; la composizione numerica; la compartecipazione alla relazione fiduciaria con il Governo; la partecipazione al procedimento legislativo;

valutato che il disegno di legge conferisce poteri procedurali al Governo nel procedimento legislativo presso la Camera dei deputati, a fini di certezza temporale della deliberazione finale, sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e incide sul titolo V della Costituzione, per i seguenti riguardi: la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; l'attribuzione di alcune nuove materie alla legislazione esclusiva dello Stato, fermo restando che tutte le materie non statali esclusive sono regionali esclusive (salvo intervento statale per «esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale»); la limitazione degli emolumenti ai membri degli organi regionali (e soppressione dei trasferimenti monetari ai gruppi nei Consigli regionali); la soppressione dei riferimenti nel testo costituzionale alle Province;

richiamato il disposto dell'articolo 23, comma terzo, del Regolamento, in base al quale la Commissione Politiche dell'Unione europea formula un parere sui disegni di legge all'esame del Senato anche «in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione»;

ricordato il ruolo particolarmente attivo del Senato nel processo di partecipazione alle procedure europee di verifica del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, soprattutto successivamente all'entrata in vi-

gore del Trattato di Lisbona. Il Senato, da alcuni anni, è stabilmente la seconda Camera per attività nelle questioni europee tra le 41 Camere dell'Unione, così contribuendo a migliorare la democraticità del procedimento legislativo europeo e la consapevolezza dei parlamentari sulla dimensione necessariamente sovranazionale in cui sono inserite le deliberazioni che assumono sul piano interno;

richiamata la Risoluzione approvata dalla 14<sup>a</sup> Commissione il 23 ottobre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea (Doc. XXIV, n. 11), in cui era stato prefigurato, de jure condendo, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle Regioni,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

1) Per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla delegazione nazionale che rappresenta l'Italia in seno al Consiglio dell'Unione, si ricorda che una tale possibilità è già oggi prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge «La Loggia»). La norma consente la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. La norma precisa che, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, il Capo Delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Una disciplina simile è prevista anche in Germania. L'articolo 23, paragrafo 6, della Costituzione tedesca dispone, infatti che, quando sono primariamente coinvolti i poteri legislativi esclusivi dei Länder, l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica federale di Germania come Stato membro dell'Unione europea è attribuito a un rappresentante dei Länder designato dal Bundesrat, con la partecipazione e la concorrenza del Governo federale.

Si ritiene, pertanto, necessario che la Commissione di merito effettui un approfondimento – in analogia alla citata disciplina tedesca – sulla partecipazione di rappresentanti delle Regioni, che siano designati dal Senato, alla delegazione italiana in seno al Consiglio dell'Unione;

2) Il disegno di legge costituzionale in titolo non prevede la cosiddetta «clausola europea», attraverso la quale – nelle Costituzioni nazionali – si fissa il principio della partecipazione dello Stato membro all'Unione europea. Una tale previsione è, ad esempio, prevista nella Costituzione francese (articolo 88-I) e nella Costituzione tedesca (articolo 23).

La Costituzione italiana vigente non prevede un articolo specifico che regoli la partecipazione all'Unione europea. Esiste la disposizione gene-

rale che regola la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (art. 11 Cost.) e l'articolo che, nel disciplinare il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, obbliga l'uno e le altre al rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione (art. 117 Cost.).

Entrambi questi articoli – e soprattutto l'articolo 11 – hanno costituito la base costituzionale per legittimare il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e da essi appare opportuno, in questa sede, non discostarsi;

3) Il disegno di legge costituzionale in titolo, inoltre, non prevede alcuna disposizione volta a dare rilievo costituzionale al ruolo che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, per la prima volta nella storia dei Trattati europei, ha attribuito ai parlamenti nazionali, nell'ambito del procedimento di formazione della legislazione dell'Unione e in altri ambiti.

In particolare, secondo l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, come riformulato dal Trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione: a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea; b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto Trattato; d) partecipando alle procedure di revisione dei Trattati in conformità dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea; e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea; f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Questa molteplicità di «poteri europei», attribuiti ai parlamenti nazionali, sono dunque esercitabili dal Parlamento italiano, o congiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «parlamento nazionale» o disgiuntamente quando nei Trattati è richiamata la dizione «ciascuna Camera». Alcuni di questi compiti sono infatti attribuiti specificamente non già ai parlamenti nazionali, ma, trattandosi di parlamenti bicamerali, a ciascuna Camera di essi.

In particolare, l'articolo 8 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali dispone che «quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono». Questi articoli prevedono l'informativa ai parlamenti na-

zionali sui documenti non legislativi della Commissione europea (articolo 1), l'informativa ai parlamenti nazionali sui progetti di atti legislativi dell'Unione (articolo 2), il potere per i parlamenti nazionali di inviare «ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» un parere motivato sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà (articolo 3), l'informativa ai parlamenti nazionali sui lavori del Consiglio dell'Unione (articolo 5), l'informativa ai parlamenti nazionali sulle iniziative del Consiglio europeo finalizzate all'attivazione delle clausole passerella (articolo 6), la trasmissione ad opera della Corte dei conti europea della sua relazione annuale ai parlamenti nazionali (articolo 8).

Altri articoli dei Trattati – come per esempio quelli sulla partecipazione ai processi di revisione dei Trattati – prevedono interventi diretti dei parlamenti nazionali o delle rispettive Camere, istituendo quindi ulteriori specifici «poteri europei» dei parlamenti nazionali.

Tali poteri sono stati integralmente «recepiti» nella normativa interna con una delle principali riforme approvate nella scorsa legislatura, rappresentata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha modificato le disposizioni ordinamentali che regolavano il processo di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, risalenti alla legge n. 11 del 2005 (c.d. Legge Buttiglione) e prima ancora alla legge n. 86 del 1989 (c.d. Legge La Pergola). La normativa di cui alla legge n. 234 del 2012 ha avuto cura di distinguere i casi in cui l'intervento dei «parlamenti nazionali» fosse richiesto in quanto tale e i casi in cui l'intervento fosse richiesto «a ciascuna Camera».

Appare, pertanto, necessaria un'apposita previsione che codifichi a livello costituzionale l'intervento diretto del Senato e della Camera nelle procedure europee e primariamente nelle procedure di controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo quanto previsto dal Protocollo n. 2 e in base all'interpretazione evolutiva avutasi con il cosiddetto dialogo politico;

4) L'intervento del Senato e della Camera nelle procedure europee appare meritevole di inserimento nella riscrittura della Carta fondamentale anche in riferimento alla cosiddetta cooperazione interparlamentare nell'Unione europea. Essa consiste in quei raccordi verticali e orizzontali tra le varie Camere europee che fungono da articolazione necessaria di quello che è stato definito come il sistema parlamentare euro-nazionale, decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea. Il controllo e la legittimazione democratica degli assetti europei in via di definizione richiedono una partecipazione politica forte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e la strada designata dal Trattato di Lisbona è quella della dimensione parlamentare europea.

La base giuridica di tale cooperazione è costituita dalla lettera f) dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (prima citata) e dagli articoli 9 e 10 del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati. In base all'articolo 9, «il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'orga-

nizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione», mentre l'articolo 10 è riferito espressamente alla COSAC, a cui partecipa una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato, secondo cui «la Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione».

Un'altra base giuridica è costituita dall'articolo 13 del Trattato sul fiscal compact che, insieme con la citata previsione dell'articolo 9, è alla base della neo-istituita Conferenza sulla governance economica.

Pertanto, anche per i poteri delle Camere dei parlamenti nazionali connessi alla cooperazione interparlamentare, appare necessario prevedere un'apposita norma nel nuovo testo della Costituzione che codifichi la partecipazione del Senato e della Camera alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali previste dai Trattati.

In tal modo – anche se nel suo ruolo di istituzione chiave della cooperazione interparlamentare con i parlamenti nazionali – si avrebbe una menzione all'interno della Carta fondamentale, del Parlamento europeo, già richiamato espressamente nei regolamenti del Senato (articoli 23, 143 e 144-*quater*) e della Camera (articoli 125 e 127-*ter*).

5) Al fine di evidenziare in maniera più chiara gli aspetti menzionati nei due precedenti paragrafi 3 e 4, il nuovo articolo 55, comma quarto, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale in titolo, potrebbe essere suddiviso in due distinti commi.

Il primo potrebbe enucleare le funzioni «nazionali» del Senato, con l'aggiunta della dimensione europea nell'oggetto del «raccordo». Conseguentemente, il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Senato svolge inoltre attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il secondo comma potrebbe enucleare le funzioni «europee» del Senato e della Camera dei deputati, attività per le quali si riespanderebbe la tendenziale parità delle funzioni, fortemente attenuata – per le addotte ragioni di semplificazione delle procedure e rapidità delle decisioni – nella logica del disegno di legge governativo. Pertanto, il nuovo articolo 55, comma quinto, sancirebbe la partecipazione di Camera e Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, l'esercizio del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, l'esercizio degli altri poteri previsti per le Camere dei parlamenti nazionali, nonché la partecipazione alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri parlamenti nazionali;

Inoltre tale estensione del procedimento legislativo bicamerale deve riguardare non solo le «leggi ordinamentali», concernenti la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come è tipicamente la legge n. 234 del 2012, ma anche la legge di delegazione europea e alla legge europea, anch'esse «leggi ordinamentali» che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo e l'attuazione dei vincoli che da esso ne derivano.

La partecipazione paritaria al procedimento legislativo si rende necessaria anche per la visione «unificante» delle posizioni dei territori attribuita dalla filosofia di fondo dell'articolato in esame al Senato. Si ricorda invero che, ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione (non modificato dalla riforma in esame), le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo per i casi di inadempienza disciplinato in base a «norme di procedura stabilite da legge dello Stato». Tale potere sostitutivo è stato codificato da tempo nella normativa interna ed è ora previsto dall'articolo 41 della legge n. 234 del 2012. Il contenuto essenziale di tale disciplina consiste nell'attribuzione allo Stato di un potere di intervento suppletivo, anticipato e cedevole, in caso di inadempimento delle Regioni e delle Province autonome all'obbligo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

L'attribuzione di un potere legislativo bicamerale assicurerebbe quindi quella funzione «unificante» e di «raccordo» delle esigenze delle Regioni che costituisce il tratto tipico della configurazione del Senato come risultante dalla filosofia di fondo della riforma prefigurata nel provvedimento in titolo.

Conseguentemente, l'articolo 70 della Costituzione andrebbe integrato prevedendo che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente per le leggi ordinamentali che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea e per le leggi ordinamentali che regolano il processo di attuazione di vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, che, a legislazione vigente, sarebbero costituite dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente*  
**MICHELONI**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10*

*INCONTRO INFORMALE CON IL SINDACO DI ZAGABRIA, MILAN BANDIĆ*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**  
**(1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali**

(Svolgimento e rinvio)

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Mauro DEL BARBA (*PD*), il presidente Renato BALDUZZI e i deputati Florian KRONBICHLER (*SEL*) e Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.-Ling.*).

Il ministro Maria Carmela LANZETTA, concorde la Commissione, si riserva di replicare in altra seduta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### **INDAGINE CONOSCITIVA**

**Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata:**

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta**

(Svolgimento e rinvio)

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) e il presidente Renato BALDUZZI.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA, concorde la Commissione, si riserva di replicare in altra seduta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

**Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler.

Il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler, svolge una relazione sul tema della lotta alle frodi e alla corruzione in Europa per i profili attinenti al contrasto alla criminalità organizzata, nonché sulla prevista istituzione di una Procura europea.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Enrico BUEMI (*Per le Autonomie-PSI-MAIE*) e Luigi GAETTI (*M5S*) e i deputati Rosy BINDI, *presidente*, e Laura GARAVINI (*PD*), ai quali risponde il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*

Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8.*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Alberto Oliveti e Ernesto Del Sordo**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Alberto OLIVETI, *presidente dell'ENPAM*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto MORASSUT (*PD*) e Lello DI GIOIA, *presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*).

Replica ai quesiti posti Alberto OLIVETI, *presidente dell'ENPAM*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'ENPAM per la partecipazione all'odierna seduta,

dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,15.

## COMITATO PARLAMENTARE

### **di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 28 maggio 2014

#### **Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*Interviene il Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *AUDIZIONI*

**Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche in materia di immigrazione**

(Seguito e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto del seguito dell'audizione, ricordando le principali domande poste al ministro da ciascun commissario in occasione della precedente audizione.

Il Ministro Angelino ALFANO risponde alle domande poste, fornendo ulteriori chiarimenti ed elementi di precisazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Alfano, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Il relatore, onorevole Francesco FERRARA (*SEL*), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono quindi il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore MARTON (*M5S*) e il deputato VITELLI (*SCpI*).

Su proposta del relatore, il Comitato esprime parere favorevole all'unanimità sullo schema di regolamento anzidetto.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 28 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*Interviene il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ricordando che domani, alle 10,30, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, avrà luogo la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione.

Il ministro Maria Anna MADIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per i contenuti della relazione ed invita i parlamentari che lo desiderino ad intervenire, dando la precedenza ai rappresentanti dei gruppi.

Intervengono, svolgendo osservazioni e ponendo quesiti, il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*), i deputati Mara MUCCI (*M5S*) e Emanuele PRATAVIERA (*LNA*) e, infine, la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (*PD*).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti, assicurando al Ministro la disponibilità della Commissione ad affiancare l'azione di Governo. Dà quindi la parola al Ministro Madia.

Il ministro Maria Anna MADIA svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 28 maggio 2014

**INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 103

---

## **DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO**

Mercoledì 28 maggio 2014

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea MANCIULLI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### **Comunicazioni del Presidente sull'attività della Delegazione**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, comunica che si svolgerà la Sessione primaverile dell'Assemblea parlamentare della NATO a Vilnius, dal 30 maggio al 1° giugno p.v., il cui programma vorrebbe condividere con la delegazione, al fine di organizzare un vero lavoro di squadra. Comunica che il senatore Battista ha chiesto di poter intervenire per porre l'attenzione dell'Assemblea sul caso dei nostri marò. Naturalmente tale dichiarazione dovrà essere svolta a nome dell'intera delegazione.

Ricorda che la mattina del sabato si svolgeranno le riunioni dei gruppi politici a cui è molto importante partecipare, anche per conoscere le varie posizioni vacanti in seno alle varie commissioni e sottocommissioni: presidenze, vicepresidenze etc. Tali cariche saranno poi assegnate nel corso della sessione autunnale all'Aja, ma è naturalmente opportuno avanzare sin da ora la propria candidatura e affermare la volontà politica della delegazione italiana. Non si tratta infatti di acquisire caselle, ma di poter influenzare l'indirizzo politico dell'Alleanza, che non sempre corrisponde all'interesse strategico dell'Italia. Per questo è importante giocare un ruolo attivo, nell'ambito del quale, ad esempio, spostare l'attenzione anche sul Mediterraneo, sulla situazione in Libia e non solo sull'Est. Per questo sarà particolarmente importante l'organizzazione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo, in Italia, da incentrare su tematiche di interesse per l'Italia.

Anche sul piano nazionale, la delegazione NATO dovrebbe essere più presente fungendo da coordinamento tra l'attività della Camera e quella

del Senato, il cui rapporto non è sempre scorrevole, e da raccordo tra la Commissione Esteri e la Commissione Difesa. Ritiene che dovrebbe essere organizzata un'attività di formazione attraverso l'organizzazione di seminari tematici.

Domenico SCILIPOTI, *senatore*, condivide l'opportunità di un intervento a favore dei marò, purchè sia svolto a nome di tutta la delegazione. Ritiene importante valorizzare il ruolo dell'Italia anche con l'acquisizione di cariche: ricorda, tra l'altro, di essersi già candidato alla Vice Presidenza della Sottocommissione Scienza e Tecnologia. Anche la carica di relatore nell'ambito delle Commissioni è molto rilevante, in quanto consentirebbe di indirizzare il lavoro tematico. Ricorda di aver partecipato al monitoraggio elettorale a Kiev e di aver proposto un comunicato a nome della delegazione sulla morte del giornalista italiano Andy Rocchelli. Tale comunicato, che pure aveva proposto a nome della delegazione italiana, non è stato diffuso dagli uffici dell'Assemblea NATO: anche su questo sarà necessario avviare una riflessione per valorizzare il ruolo dell'Italia. Richiama poi l'attenzione sul nuovo sistema di comunicazione satellitare a livello globale (MUOS) che sta costruendo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, di prossima installazione a Nisceni, in Sicilia. A tale riguardo, occorre una riflessione per valutare eventuali danni alla salute che da tale sistema potrebbe derivare.

Andrea CAUSIN, *deputato*, nell'augurare buon lavoro al neo eletto presidente, ritiene che la delegazione NATO possa avere un ruolo strategico in quanto, partecipando alle riunioni dell'Assemblea, acquisisce informazioni in via diretta e molto anticipata, da poter bene utilizzare a livello parlamentare.

Paolo ALLI, *deputato*, ritiene necessario mettere bene a fuoco i contenuti relativi alle varie questioni. Non è semplice definire una posizione univoca, sarebbe pertanto importante che il presidente formulasse un documento di proposta. Quanto alle cariche, considera fondamentale valutare l'interesse funzionale di esse e non il fatto di acquisirle per il fatto di averle. Ritiene importante riavviare il rapporto con la Russia, ritenendo la scelta effettuata dalla Commissione permanente di Riga non opportuna: sarebbe stato meglio un *downgrading* della delegazione russa, anziché sospenderne i poteri. Non si è trattato di un bel segnale dal punto di vista diplomatico e del dialogo.

Valentino VALENTINI, *deputato*, ritiene importante l'idea di redigere documenti della delegazione, nella sua coralità, sulle varie questioni, per avere maggiore visibilità della delegazione. Concorda con il collega Alli sulla necessità di pensare a nuove forme di dialogo con la Russia.



Franco PANIZZA, *senatore*, condivide le impostazioni della presidenza e dichiara di volersi impegnare al massimo nei lavori della delegazione.

Emilio FLORIS, *senatore*, apprezza l'apertura del presidente ad un lavoro di squadra, ritiene importante anch'egli elaborare documenti di sintesi sulle varie questioni, elemento questo che potrebbe conferire un ruolo propulsivo alla Delegazione. Considera in particolare di grande rilievo un intervento condiviso sulla questione dei marò, concorda sulla necessità di avviare un nuovo dialogo con la Russia e di svolgere una riflessione sulla situazione in Libia. L'obiettivo della delegazione dovrebbe essere politico, in collegamento con le Commissioni permanenti.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il loro contributo positivo. Accoglie la proposta del Vicepresidente Alli di redigere un documento condiviso sulle varie tematiche, ritiene che su troppe questioni ci sia disorientamento e che l'appartenenza alle diverse forze politiche debba trovare una sintesi unitaria quando il paese si proietta all'esterno. Sul MUOS approfondirà la tematica, che però è di competenza delle Commissioni permanenti.

*La seduta termina alle ore 9,40.*





